

CMLXV

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.		PAG.
Commissione interparlamentare consultiva per il testo unico sulle tasse di circolazione (<i>Annunzio di composizione</i>)	40198	LUZZATTO	40218, 40224, 40233, 40235
Convocazione della Camera in Comitato segreto	40243	MARTUSCELLI	40221
Disegni di legge:		PRETI	40224
(<i>Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa</i>)	40198	TOZZI CONDIVI	40224
(<i>Deferimento a Commissioni</i>)	40198	ALMIRANTE	40227
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	40198	RUSSO, <i>Relatore</i>	40228, 40234
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>)		LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	40229, 40234
Provvedimenti in favore dei territori montani. (2747)	40199	MORO ALDO	40238, 40239
PRESIDENTE	40199	LACONI	40240
FANFANI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . 40201, 40202, 40205, 40207, 40208, 40209, 40210, 40212, 40213, 40214, 40216	40201		
EBNER	40201	Proposte di legge:	
CREMASCHI OLINDO	40201	(<i>Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa</i>)	40198
FERRARIS	40201	(<i>Deferimento a Commissione</i>)	40198
MARENGHI	40201	(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	40198
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, <i>Relatore di minoranza</i> 40202, 40207, 40208, 40209, 40210, 40216	40201	Proposta di legge costituzionale (<i>Annunzio</i>)	40199
PUGLIESE, <i>Relatore per la maggioranza</i> 40202, 40210, 40214	40202	Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>):	
HELPER, <i>Relatore per la maggioranza</i> 40205, 40207, 40208, 40209, 40210, 40212, 40213, 40216	40205	PRESIDENTE	40243, 40247
BIANCO	40205, 40208, 40210, 40215	VIOLA	40247
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Votazione nominale	40230
Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo. (349-148-B)	40217	Votazioni segrete dei disegni di legge nn. 2747, 349-148-B e della proposta di legge:	
PRESIDENTE	40217, 40241	CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA	
		Attribuzione alla Regione Sarda delle quote d'imposta sui redditi realizzati da imprese aventi sede nella Penisola e stabilimenti o dipendenze in Sardegna. (1965)	40217, 40226, 40241

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

La seduta comincia alle 16.

MERLONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri. (*È approvato*).

Annunzio di composizione di Commissione consultiva.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione interparlamentare consultiva per la formulazione del testo unico delle disposizioni vigenti sulle tasse di circolazione i deputati Chiaramello, Dugoni, Imperiale, Natali Lorenzo e Repposi.

Poiché ognuno dei due rami del Parlamento ha dovuto procedere alla designazione di soli cinque componenti della Commissione, sono intervenuti accordi fra le due Presidenze per far sì che nella costituzione collegiale sia rispettata la rappresentanza dei gruppi parlamentari.

Deferimento a Commissioni di disegni e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle Commissioni permanenti sottoindicate, in sede legislativa:

alla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per il periodo 1° giugno 1947-30 giugno 1952 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per il periodo medesimo » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2843);

alla VI Commissione (Istruzione):

« Periodo di prova del personale scolastico per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2883) — (*Con parere della I Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato Giannini Guglielmo: « Disposizioni transitorie della Costituzione » (2842), è invece deferita alla I Commissione permanente (Interni), in sede referente.

Trasmissione dal Senato di disegni e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso a questa Presidenza i seguenti provvedimenti:

Senatore FORTUNATI: « Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291 » (*Già approvata dalle Commissioni riunite I e IV della Camera e modificata da quella V Commissione permanente*) (2431-B);

« Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per lavori straordinari di carattere urgente per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1951 ai canali demaniali (canali dell'antico Demanio e canali « Cavour ») (*Approvato da quel Consesso*) (2845);

« Proroga, fino al 30 giugno 1954, funzionamento Uffici regionali di riscontro, Uffici corrispondenti della Corte dei conti e Comitati di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni, nonché estensione attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1951-52 » (*Approvato dalla V Commissione permanente*) (2846);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni al Museo internazionale delle ceramiche in Faenza » (*Approvato da quella VI Commissione permanente*) (2847).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo alla Commissione che già lo ha avuto in esame; gli altri alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Approvazioni di disegni e proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra » (2776) — (*Con modificazioni*);

« Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (*Urgenza*) (2837) — (*Con modificazioni*);

dalla VI Commissione (*Istruzione*):

« Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento negli istituti medi di istruzione e aumento della tassa di abilitazione » (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2163-C);

FASCETTI ed altri: « Istituzione, in Pisa, della « Domus Mazziniana » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1383-B);

dalla IX Commissione (*Agricoltura*):

FASCETTI e GERMANI: « Provvedimenti finanziari per gli Enti di riforma che operano fuori del territorio della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa del Mezzogiorno) » (2681) — (*Con modificazioni*);

dalla XI Commissione (*Lavoro*):

« Modificazione alla tabella delle malattie professionali allegata al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 » (2786) — (*Con modificazioni*);

« Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1235 » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2783) — (*Con modificazioni*);

« Modifiche alle norme sulle Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa » (*Modificato dalla X Commissione permanente del Senato*) (2459-B).

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Nasi, Saragat, Basso, Lombardi Riccardo, Togliatti, Treves, Chiesa Tibaldi Mary, Di Vittorio, Smith, Marchesi, Palazzolo, Perrone Capano, Azzi, Calosso e Faralli hanno presentato una proposta di legge costituzionale:

« Modificazione della XII Norma transitoria della Costituzione e proroga dell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 » (2844).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà

stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

I proponenti hanno chiesto l'urgenza. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'urgenza è accordata.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti in favore dei territori montani (2747).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti in favore dei territori montani.

Nella seduta antimeridiana ha parlato l'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste. Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

MERLONI, *Segretario*, legge:

La Camera,

approvando i provvedimenti in favore dei territori montani,

segnala la necessità che la determinazione di tali territori, stabilita sulle altitudini medie e sui redditi dominicali ed agrari, sia opportunamente emendata del plusvalore, indotto sui redditi agrari da una errata valutazione dei terreni più poveri, come è illustrato in un progetto di legge presentato recentemente alla Camera;

indica nell'allevamento del bestiame la principale ragione di vita e di permanenza delle popolazioni sulle montagne e nell'industria pastorale transumante la principale attività e la prima ricchezza dell'Appennino centro-meridionale;

invita il Governo:

a fare la determinazione dei territori montani sulla revisione indicata del reddito agrario del territorio più povero;

ad impegnarsi perché il patrimonio pastorale, del quale principalmente vive la montagna, non sia costretto ad ulteriormente decurtarsi, ma, attraverso la benevolente considerazione governativa, come quella concessa ad altre attività produttive agrarie nazionali, trovi tranquillità economica e possibilità di incrementarsi, sia al monte, che durante la stagione fredda, sui pascoli tiepidi.

RIVERA.

La Camera

invita il Governo a presentare quanto prima al Parlamento un disegno di legge inteso:

a) a modificare — agli effetti della commisurazione delle tasse per i trasferi-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

menti — l'attuale sistema di accertamento del valore dei terreni montani, sostituendo il cosiddetto valore venale con quello dell'estimo catastale delle particelle fondiari;

b) a ridurre ad una giusta misura le attuali aliquote di tali tasse, soprattutto per i conguagli nelle divisioni ereditarie e per le cessioni di quota all'assuntore del « Maso Chiuso ».

EBNER, VOLGGER, GUGGENBERG, VERNESI, HELFER, FACCHIN.

La Camera,

in considerazione dell'inadeguato trattamento economico ed assistenziale riservato agli operai occupati nei cantieri di lavoro, di rimboschimento e nei corsi di qualificazione,

invita il Governo

a provvedere affinché ai lavoratori adibiti ai lavori dei cantieri nei territori montani, ove opera la presente legge, sia riconosciuto il diritto del pieno salario, delle prestazioni mutualistiche ed assistenziali, che le disposizioni in materia prevedono.

CREMASCHI OLINDO.

La Camera

invita il Governo a predisporre tempestivi provvedimenti per assicurare ai lavoratori addetti ai cantieri di rimboschimento e di bonifica montana un'adeguata assistenza mutualistica e, considerato che le mercedi da essi percepite sono assolutamente insufficienti al soddisfacimento delle più elementari esigenze, lo invita a disporre perché sia loro garantita una più equa ed utile remunerazione; e, comunque, a riconoscere e dare attuazione agli accordi sindacali provinciali di maggior favore per i lavoratori.

TAROZZI, CORBI, CREMASCHI OLINDO.

La Camera,

rilevato che, specialmente in alcune valli montane, esalazioni nocive e rifiuti liquidi di stabilimenti industriali arrecano gravi danni;

ritenuto che siano inefficaci ed inoperanti le disposizioni degli articoli 203 e seguenti e 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1939, n. 1265, nonché quelle del regolamento generale d'igiene del lavoro 14 aprile 1927, n. 530, e quelle del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604,

fa voti

perché il Governo presenti sollecitamente al Parlamento un disegno di legge atto a salvaguardare gli interessi dell'agricoltura, della sanità pubblica e della piscicoltura.

FERRARIS, BOLLA, FRANZO, SODANO, MARENGHI, CAGNASSO.

La Camera,

nel prendere atto, con vivo compiacimento, della presentazione al Parlamento dei « Provvedimenti in favore dei territori montani », con i quali è stato affrontato il problema della montagna particolarmente nel suo aspetto forestale, idro-geologico ed agrario,

invita il ministro dell'agricoltura e foreste a voler impartire, in sede di formulazione del regolamento per l'attuazione della legge, precise disposizioni atte a determinare la più operante collaborazione tra gli uffici forestali e quelli agrari e a decentrare, o snellire al massimo, le pratiche intese ad ottenere i benefici legislativi contemplati nel provvedimento stesso.

La Camera, inoltre, invita il Governo a voler predisporre ulteriori provvedimenti per avviare a soluzione integrale il problema montano nel suo aspetto sociale ed umano con particolare riferimento:

- 1°) all'istruzione pubblica;
- 2°) all'igiene ed all'assistenza sanitaria;
- 3°) alla valorizzazione economica delle risorse montane incoraggiando, tra l'altro, la preparazione professionale artigiana integrativa dell'economia agricola familiare.

E ciò al fine di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni per contenerne l'esodo verso le già sature zone di pianura.

MARENGHI, FRANZO, TRUZZI, VETRONE, FERRARIS, BURATO, SODANO, BOIDI, BALDUZZI, FINA, FERRERI, ZACCAGNINI, GORINI.

La Camera,

considerato che il disegno di legge contenente provvedimenti in favore dei territori montani stabilisce norme fondamentali di riforma economico-sociale e di sistemazioni montane di interesse ultra regionali,

invita il Governo,

in sede di emanazione del regolamento di esecuzione, previsto dall'articolo 38, ad emanare le norme per la applicazione della legge an-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

che nei territori montani compresi nelle regioni a statuto speciale.

FACCHIN.

La Camera

plaude all'opera del Governo per la legge sulla montagna e si augura che detta legge, resa semplice e snella nella sua applicazione, possa portare un reale beneficio ai montanari come ricompensa dei loro sacrifici e del loro valore nella difesa della patria e fissarli sempre più alla loro terra.

SCOTTI ALESSANDRO.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Prego gli onorevoli Rivera e Ferraris di trasformare in raccomandazione i rispettivi ordini del giorno. Analogo invito rivolgo all'onorevole Marengi per la seconda parte del suo ordine del giorno.

Accetto gli ordini del giorno Marengi (limitatamente alla premessa e all'invito), Facchin e Scotti Alessandro.

Trasmetterò ai ministri competenti gli ordini del giorno degli onorevoli Ebner, Cremaschi Olindo e Tarozzi.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori degli ordini del giorno se, dopo le dichiarazioni del Governo, insistono a che siano posti in votazione.

Poiché l'onorevole Rivera non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione del suo ordine del giorno.

Onorevole Ebner?

EBNER. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Olindo Cremaschi?

CREMASCHI OLINDO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Cremaschi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno Tarozzi, di cui ella è cofirmatario?

CREMASCHI OLINDO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Ferraris?

FERRARIS. Ringrazio e non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Marengi?

MARENGI. Non insisto.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Facchin e Scotti non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione dei rispettivi ordini del giorno.

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli, identici nei testi del Senato e della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1°.

MERLONI, *Segretario*, legge:

TITOLO I.

DEI TERRITORI MONTANI

ART. 1.

(*Determinazione dei territori montani*).

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al disopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2.400.

Sono escluse dal conteggio del reddito medio di cui al comma precedente le qualità di coltura, il cui reddito complessivo dominicale e agrario per ettaro sia superiore a lire 12.000.

La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, sono inclusi i territori montani. La Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione nell'elenco.

La predetta Commissione ha altresì facoltà di includere nell'elenco stesso i Comuni anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni già classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici, ai sensi del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bettiol, Francesco Giorgio, Lombardi Carlo, Cremaschi Olindo, Corbi e Bianco hanno proposto di sostituire questo articolo con il seguente:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i comuni compresi nella « Regione agraria di montagna » del catasto agrario del 1929-31, secondo l'elenco allegato alla presente legge.

Inoltre, per la Calabria, la Puglia, e la Sardegna, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'Istituto centrale di sta-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

tistica, sentiti i competenti comitati provinciali di cui al successivo articolo 33-*bis*, provvederà ad includere nell'elenco della « Regione agraria di montagna » anche quei comuni il cui territorio sia prevalentemente situato nelle zone classificabili di alta collina secondo i criteri previsti nel 1929-31 per la catastazione agraria del Mezzogiorno e delle Isole.

I comuni che si trovino in condizioni analoghe a quelle dei territori di cui ai precedenti commi, su richiesta dell'amministrazione comunale o, in difetto, dell'amministrazione provinciale, possono essere classificati territori montani con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, sentiti l'Istituto centrale di statistica ed i competenti comitati provinciali di cui al successivo articolo 33-*bis* ».

L'onorevole Francesco Bettiol ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, *Relatore di minoranza*. Credo signor Presidente, di averlo sufficientemente svolto durante il mio intervento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della maggioranza della Commissione?

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. Noi abbiamo già illustrato le ragioni per le quali riteniamo di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Francesco Bettiol.

PRESIDENTE. Il Governo?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bettiol Francesco Giorgio, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1° testé letto.
(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MERLONI, *Segretario*, legge:

TITOLO II.

DISPOSIZIONI A FAVORE
DEI TERRITORI MONTANI

ART. 2.

(*Mutui di miglioramento e per l'artigianato montano*).

Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1952-53 sarà concessa

una anticipazione fino all'ammontare di un miliardo di lire, da elevarsi a due miliardi annui per ciascuno dei successivi nove esercizi finanziari, agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, che, anche in deroga alle disposizioni statutarie, si impegnino a concedere mutui a coltivatori diretti, nonché a piccoli e medi proprietari, a piccoli e medi allevatori, ad artigiani, singoli od associati, operanti nei territori montani. Tali mutui, diretti all'impianto e allo sviluppo di aziende agricole, zootecniche e forestali e di aziende trasformatrici di materie prime prodotte nei territori montani, ed a migliorie di carattere igienico e ricettivo delle abitazioni private, ai fini dello sviluppo del turismo, esclusi gli alberghi, saranno concessi per l'80 per cento della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile e saranno rimborsabili in trenta anni, con una quota annua di ammortamento e di interessi del quattro per cento, esclusa ogni provvigione o compenso accessorio, ad eccezione delle spese di contratto.

Per detti mutui è concessa la garanzia sussidiaria dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata.

Alle operazioni di credito concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli, non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.

Le opere che beneficiano dei mutui di miglioramento previsti dal presente articolo saranno escluse dal godimento del concorso in capitale e del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi previsti dalle leggi vigenti.

Con le norme di attuazione di cui all'articolo 38 della presente legge saranno stabilite le modalità per la ripartizione delle somme di cui sopra fra gli Istituti di credito, per la erogazione delle somme stesse da parte dello Stato agli Istituti mutuanti, per l'attuazione della garanzia dello Stato, per la concessione dei mutui, nonché le norme relative alla restituzione allo Stato, al 31 dicembre di ogni anno, senza interessi, delle quote di capitale dovute dai mutuatari agli Istituti mutuanti.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli da 3 a 7, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

MERLONI, *Segretario*, legge:

ART. 3.

(Sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento).

Le agevolazioni ed i sussidi previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per i terreni sottoposti a vincolo idro-geologico, nonché dall'articolo 105 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, si applicano a tutti i territori montani con le modifiche di cui al quarto comma.

I contributi per le opere di miglioramento fondiario previsti dagli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dall'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, sono elevati, per i territori montani, ad un massimo del 50 per cento delle spese di miglioria da sussidiare, salva la maggiore misura di sussidio prevista dalle leggi vigenti per determinate opere e piantagioni. Sono ammesse al contributo sino alla misura massima del 50 per cento anche le spese per l'impianto di teleferiche, compresi i fili a sbalzo, come pure le spese per l'impianto di vivai e di centri produttori di sementi elette, con particolare riguardo a quelle foraggere.

Per gli impianti di fertirrigazione e di irrigazione a pioggia il contributo può essere elevato fino al 60 per cento della spesa.

I contributi di cui all'articolo 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'articolo 105 del regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126, per la formazione di nuovi boschi, per la ricostruzione di boschi estremamente deteriorati, per la formazione di boschi richiesti per la difesa di terreni o fabbricati e per la tutela delle condizioni igieniche, anche se non trattasi di terreni vincolati o vincolabili, vengono elevati al 75 per cento della spesa relativa.

Per la costruzione di carbonaie razionali, di impianti produttivi di gas di carbone o di metano biologico ad uso casalingo, agricolo ed industriale, è concesso un contributo dello Stato sino al 50 per cento della spesa. Per l'acquisto di fertilizzanti per le concimazioni di fondo, di sostanze idonee al miglioramento della struttura fisico-chimica del terreno, di bestiame selezionato e per l'acquisto di sementi elette, il contributo dello Stato è concesso nella misura massima del 35 per cento.

I contributi saranno concessi nella misura massima quando si tratti di opere di miglioramento di pascoli montani o di acquisto di bestiame selezionato e quando si tratti di opere di miglioramento di fondi appartenenti a piccoli proprietari soli od associati.

Il concessionario del contributo che intenda ricorrere ad un mutuo per la esecuzione delle opere di miglioramento, può ottenere il contributo statale in forma di partecipazione alla quota annua di ammortamento e di interessi, restando immutata la misura del concorso finanziario ragguagliato in capitale.

(È approvato).

ART. 4.

(Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica).

Il contributo previsto dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, da commisurarsi alla povertà dei territori in cui operano gli enti, non può essere inferiore al 40 per cento e non può avere la durata inferiore ad anni cinque. Tale contributo può essere concesso nella misura del 75 per cento sulle spese per stipendi e assegni al personale tecnico e di custodia e su quelle d'ufficio, qualora le aziende speciali previste dal citato articolo 139, i consorzi di cui all'articolo 155, nonché gli enti considerati nell'articolo 150 del testo unico stesso, oltre alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli appartenenti agli enti assumano nelle rispettive circoscrizioni compiti di aggiornamento e di assistenza tecnica forestale, agraria o zootecnica.

(È approvato).

ART. 5.

(Concessione di studi).

Agli enti pubblici, alle aziende speciali di cui all'articolo precedente, ai consorzi e alle associazioni che intraprendono studi e ricerche per la redazione di piani e per la compilazione dei relativi progetti per il più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali dei territori montani, ivi compresi i piani per il riordinamento della proprietà fondiaria, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino al 30 giugno 1962, può anticipare i mezzi necessari nel modo previsto per la concessione di studi dall'articolo 108 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e disposizioni successive.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, è altresì autorizzato ad anticipare i mezzi necessari per la ricerca di acque utilizzabili nei territori montani a scopo irriguo o potabile.

Qualora al compimento degli studi non subentri la esecuzione di opere pubbliche di competenza statale, la concessione di studi è

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

ugualmente possibile salvo a determinare in sede di concessione il modo e le garanzie per il recupero in un congruo numero di anni, in ogni caso non superiore a 10, del 50 per cento della spesa anticipata dallo Stato.

(È approvato).

ART. 6.

(*Demanio forestale*).

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare in ciascun anno del decennio 1952-53-1961-62 terreni nudi, cespugliati o anche parzialmente boscati atti al rimboschimento e alla formazione di prati e pascoli, fino al limite della spesa annua di un miliardo di lire per ciascuno degli esercizi del decennio 1952-53-1961-62, da prelevarsi sui fondi stanziati per l'applicazione della presente legge.

Nei terreni di cui al comma precedente dovranno essere costituite zone di ripopolamento e di cattura per selvaggina nobile stanziale.

Per lo stesso scopo l'Azienda può ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, dagli istituti esercenti il credito agrario e fondiario, dagli istituti di previdenza e assicurazioni sociali, mutui di favore fino al limite massimo di un miliardo annuo e per cinque anni.

Per il rimboschimento e la sistemazione dei terreni suddetti l'Azienda è autorizzata a proporre l'apertura di cantieri-scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, approntando i progetti e gli elaborati tecnico-amministrativi relativi ai cantieri stessi e trasmettendoli direttamente al Ministero del lavoro che decide in merito alla inclusione, con priorità, dei progetti e degli elaborati medesimi nel piano all'uopo predisposto su scala nazionale e al conseguente avviamento della mano d'opera disoccupata. Gli acquisti suddetti non riguardano i territori inclusi nei parchi nazionali.

La spesa per detti cantieri graverà sul bilancio del Ministero del lavoro.

(È approvato).

ART. 7.

(*Espropriazioni*).

I terreni comunque rimboschiti a totale carico dello Stato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge possono essere espropriati, sentito il parere della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, quando siano situati in attiguità a terreni di

proprietà dell'Azienda stessa oppure costituiscano un comprensorio boscato di estensione sufficiente a formare una unità tecnica amministrativa autonoma o possano essere convenientemente assunti in gestione da un ufficio viciniere dell'Azienda.

Per quanto riguarda il procedimento, la espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Alla spesa relativa si provvede con i fondi normali di bilancio dell'Azienda entro i limiti fissati annualmente dal suo Consiglio d'amministrazione e, per la eventuale eccedenza, con i fondi di cui alle lettere b) dei commi quarto e quinto dell'articolo 31 della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 8.

MERLONI, *Segretario*, legge:

(*Agevolazioni fiscali*).

Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalità, le agevolazioni fiscali in materia d'imposta terreni e di imposta sui redditi agrari, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, per i terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare, nonché la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bianco, Bettiol Francesco Giorgio, Cremaschi Olindo, Corbi e Lombardi Carlo hanno proposto di sostituire questo articolo col seguente:

« I proprietari, od usufruttuari, od enfiteuti di terreni siti in comuni montani, il cui reddito dominicale complessivo sia inferiore od uguale a 5000 lire della stima catastale del 1937-39, sono esentati dalle imposte e dalle sovraimposte comunali e provinciali sul reddito dominicale e sul reddito agrario.

Per i redditi dominicali compresi da oltre 5000 a 10.000 lire, nella determinazione delle imposte e delle sovraimposte contemplate nel precedente comma si applica la franchigia di 5000 lire per il reddito dominicale e la franchigia di 1700 lire per il reddito agrario, riferiti alla stima catastale del 1937-39.

L'imposta di ricchezza mobile a carico degli affittuari di terreni siti nei comuni montani è sostituita da quella sul reddito agrario di cui al regio decreto-legge del 4 aprile 1939,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge del 29 giugno 1939, n. 976.

Gli affittuari di terreni il cui reddito dominicale complessivo sia inferiore od uguale a 5000 lire, riferite alla stima catastale del 1937-39, sono esentati dalla imposta e dalle sovraimposte comunali e provinciali sul reddito agrario.

Per i redditi dominicali compresi da oltre 5000 a 10.000 lire, nella determinazione della imposta e delle sovraimposte contemplate nel precedente comma si applica la franchigia di 1700 lire sul reddito agrario, riferito alla stima catastale del 1937-39.

Coloro che sono proprietari, od usufruttuari, od enfiteuti di terreni, e, contemporaneamente, affittuari di altri terreni siti, nell'un caso e nell'altro, nell'ambito dei comuni montani, se la cumulazione dei rispettivi redditi dominicali non risulta superiore a 5000 lire della stima catastale del 1937-39, sono esentati dalle imposte e dalle sovraimposte comunali e provinciali sul reddito dominicale e su quello agrario.

Qualora la cumulazione di entrambi i redditi dominicali risulti superiore a 5000 lire, ma inferiore a 10.000 lire, si applicano le norme di cui, rispettivamente, al primo od al secondo comma del presente articolo, ai fini delle imposte e delle sovraimposte comunali e provinciali sui terreni in proprietà, od usufrutto, od enfiteusi, nonché la franchigia di 1700 lire sul cumulativo reddito agrario per le corrispondenti sovraimposte comunali e provinciali, come se si trattasse di un fondo unico.

Nessuna esenzione o riduzione dalle sovraimposte fondiarie comunali e provinciali compete al proprietario od usufruttuario od enfiteuta di terreni, oppure affittuario di terreni, oppure proprietario od usufruttuario od enfiteuta di terreni, e, contemporaneamente, affittuario di altri terreni, siti in tutto od in parte nell'ambito del territorio montano, nel caso in cui la cumulazione dei rispettivi redditi dominicali risulti superiore a 10.000 lire della stima catastale del 1937-39.

Le società cooperative, legalmente costituite, fra coltivatori diretti, piccoli e medi allevatori, artigiani e lavoratori, che siano residenti ed operanti nei territori montani, sono esentate da qualsiasi tassa ed imposta diretta od indiretta, e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali, nonché dalle imposte ordinarie e straordinarie sul patrimonio.

I comuni di montagna sono autorizzati ad applicare l'imposta sul bestiame, di cui agli articoli dal 122 al 126 del testo unico per la

finanza locale del 14 settembre 1931, n. 1175, tenendo conto del valore patrimoniale complessivo del bestiame posseduto nel comune, fissando limiti di esenzione di valore patrimoniale e graduando l'aliquota sino al limite massimo del 3 per cento del valore patrimoniale complessivo.

L'obbligo della denuncia incombe al proprietario del bestiame; nel caso di comproprietà l'obbligo incombe ai singoli comproprietari per le rispettive quote.

Nei territori montani situati a quota anche inferiore ai 700 metri sul livello del mare, l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura è concessa ai piccoli proprietari, od usufruttuari, od enfiteuti di terreni, qualora siano anche coltivatori diretti dei terreni stessi ».

Quale è il parere della Commissione?

HELPER, *Relatore per la maggioranza.*

A me sembra che qui siamo fuori della competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si potrebbe addirittura consigliare di farne un disegno di legge, eventualmente, e di farlo presentare dal ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Il Governo?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo non accetta l'emendamento Bianco.

PRESIDENTE. Onorevole Bianco, vi insiste?

BIANCO. Vi insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo Bianco all'articolo 8.

(*Non è approvato.*)

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione.

(*È approvato.*)

Si dia lettura degli articoli da 9 a 13 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MERLONI, *Segretario,* legge:

TITOLO III

DEGLI ENTI PER LA DIFESA MONTANA

CAPO I.

DELLE AZIENDE SPECIALI E DEI CONSORZI
PER LA GESTIONE DEI BENI SILVO-PASTORALI
DEGLI ENTI PUBBLICI.

ART. 9.

(*Costituzione obbligatoria.*)

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura delle provincie interessate e l'or-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

gano regionale competente, può costituire d'ufficio le aziende speciali ed i consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi previsti dagli articoli 139 e 155 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Sono abrogate le norme procedurali dell'articolo 157 del citato provvedimento.

Il provvedimento, con il quale vengono costituiti l'azienda speciale o il consorzio obbligatorio, di cui al primo comma, fissa altresì la misura e la durata del contributo di cui all'articolo 4.

La gestione dei beni silvo-pastorali appartenenti ai Comuni o altri enti è fatta comune con contabilità separata da quella degli enti interessati.

(È approvato).

CAPO II.

DEI CONSORZI DI PREVENZIONE.

ART. 10.

(Costituzione).

Nei territori montani in cui necessiti prevenire il degradamento con la disciplina e la coordinazione delle attività dei singoli ai fini della regimazione degli scoli, dell'indirizzo delle coltivazioni e della stabilità del suolo e della immediata difesa contro le erosioni e frane incipienti, ove non esistano consorzi di bonifica montana, possono essere costituiti di ufficio consorzi di prevenzione tra proprietari interessati, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente.

I consorzi di prevenzione godono del contributo di cui all'articolo 4 della presente legge. La misura e la durata del contributo sono fissate dal decreto di costituzione.

La costituzione è fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro dei lavori pubblici.

(È approvato).

ART. 11.

(Prescrizioni dei consorzi).

Ai consorzi di prevenzione, sentiti anche gli Uffici del Genio civile, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli organi regionali competenti, spetta di prescrivere le opere e gli interventi di competenza privata necessari alla buona regolazione delle acque ed alla conservazione del suolo. Ai

detti consorzi, sentiti gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle provincie interessate, spetta altresì di prescrivere gli indirizzi culturali e le opere ed attività di miglioramento del suolo, in quanto indispensabili alla stabilità del terreno ed al buon regime degli scoli.

Contro le prescrizioni dei consorzi, gli interessati, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, possono ricorrere al Ministro dell'agricoltura e delle foreste che provvede di concerto con quello dei lavori pubblici.

(È approvato).

ART. 12.

(Compiti e facoltà).

I consorzi di prevenzione hanno facoltà di eseguire direttamente le opere di competenza privata che, interessando più fondi appartenenti a diversi proprietari, hanno bisogno di essere coordinati, sia nelle modalità che nel tempo dell'esecuzione.

Essi inoltre possono, previa autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, surrogarsi ai proprietari inadempienti nella esecuzione delle opere e degli interventi prescritti ai termini dell'articolo precedente, nonché nella manutenzione delle opere stesse.

(È approvato).

ART. 13.

(Rinvio).

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nei precedenti articoli i consorzi di prevenzione sono disciplinati dalle stesse norme stabilite per i consorzi di bonifica montana, di cui al Titolo IV, Capo II della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

MERLONI, Segretario, legge:

« I territori montani, che, a causa del degradamento fisico o del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento della attività dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato, possono essere delimitati e classificati in comprensori di bonifica montana su richiesta della maggioranza dei proprietari o di un qualsiasi ente interessato o del Corpo forestale dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Quando sia reso necessario dalle esigenze della sistemazione e dall'organicità dell'intervento pubblico, possono essere inclusi nei comprensori di bonifica anche territori che non presentino le caratteristiche di cui all'articolo 1 della presente legge. Tali territori sono ammessi, per il semplice fatto della inclusione in un comprensorio di bonifica montana, a godere di tutte le agevolazioni concesse dalla presente legge.»

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bettiol Francesco Giorgio, Lombardi Carlo, Cremaschi Olindo, Corbi e Bianco hanno proposto di sostituirlo con il seguente :

I territori montani nei quali necessiti prevenire il degradamento o che si trovino in condizione di dissesto idro-geologico e forestale, possono essere classificati e delimitati in comprensori di bonifica montana, su richiesta dei comuni, o delle provincie, o di qualsiasi ente od associazione interessati, o dal comitato di cui all'articolo 33-bis, competente per territorio, con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Quando sia reso necessario dalle esigenze della sistemazione e della organicità dell'intervento pubblico, possono essere inclusi nei comprensori di bonifica montana anche territori non compresi negli elenchi di cui all'articolo 1 della presente legge. Tali territori sono ammessi, per il semplice fatto della inclusione in un comprensorio di bonifica montana, a godere di tutte le agevolazioni concesse dalla presente legge.

L'onorevole Bettiol Francesco Giorgio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, Relatore di minoranza. Ritengo di averlo già svolto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

HELPER, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FANFANI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bettiol Francesco Giorgio allo articolo 14.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

MERLONI, Segretario, legge:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro, determina quali dei comprensori di bonifica, classificati ai termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e quali bacini montani delimitati ai sensi del Titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, abbiano le caratteristiche dei comprensori di bonifica montana e debbano essere regolati dalle norme per essi stabilite dalla presente legge.

Nelle zone che restino a far parte dei comprensori di bonifica regolati dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, riclassificati ai sensi del precedente comma, sono applicabili, in quanto più favorevoli, le disposizioni per i territori montani previste dalla presente legge, nei limiti territoriali da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dei lavori pubblici.»

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

MERLONI, Segretario, legge:

(*Costituzione e compiti dei consorzi di bonifica montana*).

Nei comprensori di bonifica montana classificati ai sensi dei precedenti articoli 14 e 15 possono costituirsi consorzi di bonifica montana tra i proprietari interessati, per iniziativa degli stessi o degli enti pubblici interessati. In difetto, si provvede d'ufficio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa col Ministro dei lavori pubblici.

I consorzi di bonifica montana provvedono all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica dei territori montani.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, i consorzi di bonifica montana sono costituiti e disciplinati secondo le norme stabilite per i consorzi di bonifica al Titolo V, Capo I, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bianco Bettiol Francesco Giorgio, Cremaschi Olindo, Corbi e Lombardi Carlo hanno proposto di sostituirlo col seguente:

« Nei comprensori di bonifica montana classificati ai sensi dei precedenti articoli 14 e 15 possono costituirsi consorzi di bonifica montana tra i proprietari interessati per iniziativa degli stessi o delle amministrazioni comunali o provinciali.

In difetto, si provvede d'ufficio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il comitato di cui all'articolo 33-bis competente per territorio.

In tutte le assemblee del consorzio, ivi compresa quella per la sua costituzione, ogni consorzio dispone di un voto, qualunque sia la superficie di terreno posseduta ».

L'onorevole Bianco ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIANCO. Ritengo di averlo già svolto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

HELPER, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FANFANI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo è contrario.

BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Prima che ella, signor Presidente, ponga in votazione l'emendamento, io vorrei sentire dall'onorevole Fanfani se egli ha dichiarazioni da fare al riguardo.

FANFANI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nessuna dichiarazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bianco.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.
MERLONI, Segretario, legge :

(Piano generale di bonifica montana.)

« Per ciascun comprensorio di bonifica montana deve essere redatto un piano generale di bonifica. Il piano contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e l'indicazione delle opere di miglioramento fondiario, con particolare riguardo alle opere

di consolidamento del suolo e regimazione delle acque, necessarie ai fini della trasformazione agraria del comprensorio.

Il piano generale è redatto, per concessione dello Stato, a' termini del precedente articolo 5, dal Consorzio dei proprietari, da Province, Comuni e loro consorzi, o altri enti pubblici interessati, o da associazioni e Istituti che abbiano lo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico della montagna.

In difetto, il Ministero dell'agricoltura e foreste, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, procede direttamente agli studi ed alle ricerche anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonché alla compilazione del piano stesso.

Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dalle norme integrative e di attuazione di cui all'articolo 38 della presente legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, decide sui ricorsi e sulle opposizioni presentate, approva il piano e può introdurre in esso modifiche e integrazioni, anche ai fini del coordinamento del piano stesso con le opere di difesa idraulica e con i piani relativi a comprensori di bonifica classificati ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ricadenti nel medesimo bacino idrografico ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bettiol Francesco Giorgio, Lombardi Carlo, Cremaschi Olindo, Corbi e Bianco hanno proposto di sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:

« Il piano generale è redatto, per concessione dello Stato ai termini del precedente articolo 5, dal consorzio di bonifica montana e, in difetto, dalle amministrazioni provinciali o comunali interessate, eventualmente riunite in consorzio.

Qualora anche le suddette amministrazioni non provvedano, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, procede direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonché alla compilazione del piano stesso ».

L'onorevole Bettiol Francesco Giorgio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, Relatore di minoranza. Ritengo di averlo già svolto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

HELPER, *Relatore per la maggioranza*. Ho già illustrato i motivi per i quali la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho già espresso il mio parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 17.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bianco.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 17 nel testo della Commissione.

(Sono approvati).

Gli onorevoli Corbi, Bettiol Francesco Giorgio, Cremaschi Olindo, Lombardi Carlo hanno proposto di aggiungere dopo il quarto comma i seguenti:

« Il piano generale deve indicare, per ciascun comune, su di una mappa del catasto o, in mancanza, su di una carta dell'Istituto geografico militare, possibilmente in scala di 1 a 10.000, la delimitazione dei terreni da assoggettare a vincolo idro-geologico.

La delimitazione di cui al precedente comma, nonché il riassunto indicativo del piano generale, sono pubblicati per sessanta giorni all'albo pretorio, di ciascun comune interessato. Durante tale termine possono essere presentati i reclami, in carta libera, alla segreteria del comune stesso.

« Per i terreni soggetti o da assoggettarsi a vincolo idro-geologico è corrisposto un indennizzo da determinarsi con la procedura stabilita dagli articoli 21 e 22 del regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267 ».

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, *Relatore di minoranza*. Rinunciano a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

HELPER, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corbi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 17.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

MERLONI, *Segretario*, legge:

(*Effetti dell'approvazione del piano*).

« L'approvazione del piano generale ha per effetto di determinare le opere e le attività da considerare pubbliche e quindi di competenza dello Stato e di rendere obbligatoria per i privati l'esecuzione delle opere indicate nel piano stesso, con i sussidi previsti dalla presente legge. Con il decreto di approvazione del piano vengono fissate la misura del sussidio, i termini per la presentazione dei progetti esecutivi di trasformazione delle singole proprietà e i termini per la esecuzione delle opere di trasformazione previste nel piano stesso.

Qualora gli interessati ne facciano richiesta, alla redazione del progetto esecutivo delle opere da eseguire nelle proprietà con un reddito dominicale complessivo inferiore a lire 5.000, secondo la stima catastale del 1937-39, provvede il Consorzio.

Gli interessati possono inoltre chiedere che il Consorzio provveda alla esecuzione delle opere stesse. Le spese di progettazione sono anticipate dallo Stato salvo recupero a carico degli interessati in un periodo di tempo non minore di trenta anni e senza interesse.

L'approvazione del piano ha pure l'effetto di sottoporre a vincolo idrogeologico i terreni che nel piano stesso siano delimitati al fine dell'imposizione del vincolo, ovvero di liberarli dal vincolo e di rendere possibili tutti i mutamenti di destinazione dei terreni necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del Titolo primo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per quanto concerne la procedura prescritta per il vincolo e lo svincolo dei terreni, nonché per la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bianco, Bettiol Francesco Giorgio, Cremaschi Olindo, Corbi e Lombardi hanno proposto di sostituire il primo comma col seguente:

« L'approvazione del piano generale di bonifica ha per effetto di rendere obbligatoria per i privati l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario indicato nel piano stesso, con i sussidi previsti dalla presente legge. Con il decreto di approvazione del piano vengono fissati la misura del sussidio a norma del successivo articolo 19, i termini per la presentazione dei progetti esecutivi delle opere private indicate nel piano, ed i termini per la loro esecuzione ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

L'onorevole Bianco ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIANCO. Ritengo di averlo già svolto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

HELPER, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bianco.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.

MERLONI, *Segretario*, legge:

CAPO III.

DELLE OPERE DI COMPETENZA DELLO STATO
E DELLE OPERE DI COMPETENZA PRIVATA

ART. 19.

(*Opere pubbliche di competenza dello Stato*).

Nei comprensori di bonifica montana sono di competenza dello Stato, in quanto necessarie ai fini generali della bonifica, le opere previste dall'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e dall'articolo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le opere intese al miglioramento dei pascoli montani, le teleferiche, compresi i fili sbalzo, e le opere di ricerca e di utilizzazione delle acque a scopo irriguo o potabile, quando siano di interesse comune al comprensorio o ad una notevole parte di esso.

È altresì di competenza dello Stato la costruzione di cabine di trasformazione e di linee di distribuzione di energia elettrica per usi artigianali e di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali.

Sono di competenza dei privati tutte le altre opere giudicate necessarie ai fini della bonifica montana.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Corbi, Bettiol Francesco Giorgio, Cremaschi Olindo, Bianco e Lombardi Carlo hanno proposto di sostituirlo col seguente:

Nei territori montani sono di competenza dello Stato, in quanto necessarie ai fini gene-

rali della valorizzazione delle risorse naturali e dello sviluppo della economia montana:

a) la costruzione di bacini, di impianti idroelettrici e di opere per la ricerca, la provvista e la utilizzazione delle acque ai fini irrigui e civili, anche se a prevalente beneficio di altri territori;

b) la costruzione di cabine di trasformazione e di linee di distribuzione di energia elettrica per l'agricoltura, l'artigianato e la piccola industria, e per illuminazione;

c) le opere stradali, le funivie, le teleferiche, compresi i fili a sbalzo;

d) le linee e gli impianti telefonici ad uso dei centri rurali.

Nei comprensori di bonifica montana sono altresì di competenza dello Stato, in quanto necessarie ai fini generali della bonifica e della difesa dalle alluvioni, le opere previste dall'articolo 39 del regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, e dall'articolo 2, lettere a), b), c), del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, le opere di difesa dalle acque, le opere intese al miglioramento dei pascoli montani, nonché le opere edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso. Tutte le altre opere, giudicate necessarie ai fini della bonifica montana, sono di competenza dei privati ed usufruiscono dei concorsi e dei contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge.

Le spese per le opere di competenza statale, contemplate nel presente articolo, sono a totale carico dello Stato.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, *Relatore di minoranza*. Rinunciamo a svolgere l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corbi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli 20, 21 e 22 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

MERLONI, *Segretario*, legge:

ART. 20.

(Attribuzione della spesa per le opere di bonifica)

Le spese per le opere di cui all'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'articolo 2, lettera a), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono a totale carico dello Stato.

Le spese per le altre opere di competenza statale, di cui al primo comma dell'articolo 19, sono sostenute dallo Stato per l'84 per cento dell'importo complessivo, nell'Italia centro-settentrionale, escluse la regione Friuli-Venezia Giulia, la Maremma toscana ed il Lazio, e per il 92 per cento in queste e nelle altre regioni dell'Italia meridionale ed insulare, nonché nei territori o nei Comuni della provincia di Rieti compresi nell'ex circondario di Cittaducale, e nei Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.

Le spese per le opere pubbliche di cui al secondo comma dell'articolo 19, sono a carico dello Stato per il 50 per cento, eccettuate le linee di distribuzione di energia elettrica e le cabine di trasformazione, eseguite dai Comuni e già sussidiate ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Lo Stato è peraltro autorizzato ad anticipare tutta la spesa occorrente, salvo il recupero delle quote a carico dei proprietari secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e all'articolo 29 della presente legge.

Le opere di competenza dei privati usufruiscono dei concorsi e contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge.

(È approvato).

ART. 21.

(Pubblica utilità delle opere di bonifica).

Le opere pubbliche o private da eseguirsi nei territori montani, in quanto necessarie ai fini della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, ed urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Quando si tratta di opere di competenza privata, il riconoscimento della loro necessità ai fini anzidetti, è fatto con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le competenti Camere di commercio, industria e agricoltura.

(È approvato).

ART. 22.

(Opere private di interesse comune).

Le opere di competenza privata, previste dal piano generale e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente, e dal Ministro stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli 23 e 24.

MERLONI, *Segretario*, legge:

ART. 23.

(Sostituzione del consorzio ai proprietari obbligati).

Nel caso di ritardo o di inadempienza del proprietario all'obbligo di attuare le direttive fondamentali di trasformazione dell'agricoltura, ove il Ministro dell'agricoltura e delle foreste non ritenga di procedere all'espropriazione, ai sensi dell'articolo 24 della presente legge, il consorzio di bonifica montana si sostituisce agli inadempienti.

Le modalità e le condizioni della sostituzione saranno stabilite con le norme di attuazione.

ART. 24.

(Espropriazione per inadempienza).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può far luogo alla espropriazione totale o parziale del fondo, quando il proprietario non adempia agli obblighi della trasformazione e ne faccia richiesta il consorzio di bonifica montana, o, in mancanza, altro ente che si impegni ad attuare il piano offrendo adeguate garanzie.

Per quanto riguarda il procedimento, l'espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bianco, Bettiol Francesco Giorgio, Cremaschi Olindo, Corbi e Lombardi Carlo hanno proposto di sostituire gli articoli 23 e 24 col seguente:

« Qualora il termine assegnato al proprietario per la esecuzione delle opere obbligatorie di competenza privata sia scaduto, o

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il fondo o parte di esso viene frazionato secondo un piano di ripartizione redatto dal consorzio, il quale si sostituisce al proprietario al fine di stipulare contratti di enfiteusi con le modalità che seguono:

a) per le terre condotte con contratti agrari di qualsiasi tipo, compresi i contratti di salariato fisso comunque denominati, in favore dei coltivatori insediati sul fondo, nei limiti della capacità di lavoro della famiglia;

b) per le altre terre, in favore di lavoratori agricoli privi di terra ovvero provvisti di terra in misura insufficiente alla capacità di lavoro della famiglia, con preferenza per coloro i quali abitualmente lavorano sulle terre medesime;

c) il canone dovuto dall'enfiteuta è stabilito in misura pari al 5 per cento del valore del fondo, determinato secondo le norme previste per la valutazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio.

L'enfiteuta è tenuto ad eseguire le opere obbligatorie indicate dal piano generale di bonifica, entro un congruo termine, assegnato dal consorzio.

Qualora la costituzione di enfiteusi non possa aver luogo per mancanza di richiedenti, il Ministro per l'agricoltura e le foreste dispone l'esproprio del fondo in favore della azienda di Stato per le foreste demaniali. Per la procedura di esproprio e per la determinazione e le modalità dell'indennizzo si applicano le norme di cui alla legge del 21 ottobre 1950, n. 841.

Le disposizioni contemplate nei commi precedenti non si applicano nel caso di piccoli proprietari, aventi un reddito dominicale complessivo inferiore a 5000 lire secondo la stima catastale del 1937-39.

Qualora il piccolo proprietario, che non si sia avvalso delle norme di cui al precedente articolo 18, non adempia agli obblighi di bonifica, il consorzio si sostituisce d'ufficio nella progettazione ed esecuzione delle opere di sua competenza. Le spese relative, anticipate dallo Stato al consorzio, sono ricuperate, per la quota parte a carico del piccolo proprietario, in un periodo di tempo non inferiore a 30 anni, col medesimo tasso d'interesse che il consorzio stesso deve a sua volta corrispondere ».

Qual è il parere della Commissione?

HELPER, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bianco.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MERLONI, *Segretario*, legge:

CAPO IV.

DELL'ESECUZIONE, DEL COMPIMENTO
E DELLA MANUTENZIONE DELLE OPERE.

ART. 25.

(Esecuzione delle opere di competenza statale).

Nei comprensori di bonifica montana la esecuzione delle opere di competenza statale, particolarmente nei casi in cui abbia la prevalenza la sistemazione idraulico-agraria, è fatta, per regola, col mezzo della concessione amministrativa a favore di chi abbia un proprio interesse diretto o indiretto ai risultati utili della sistemazione.

In particolare ha titolo alla concessione delle opere il consorzio dei proprietari dei terreni da sistemare, o il proprietario o i proprietari, anche se riuniti in società, della maggior parte dei terreni.

Quando manchi l'iniziativa del consorzio o dei proprietari della maggior parte dei terreni da sistemare, la concessione può essere fatta a Province, Comuni e loro consorzi, o ad altri enti pubblici o associazioni interessati direttamente alla sistemazione dei comprensori.

La scelta tra più aspiranti è fatta insindacabilmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, nel caso in cui la concessione abbia per oggetto opere idrauliche, con riguardo alla organizzazione tecnico-finanziaria del richiedente e del suo specifico interesse alla buona riuscita della sistemazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bettiol Francesco Giorgio, Lombardi Carlo, Cremaschi Olindo, Corbi e Bianco hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

Alla esecuzione delle opere di competenza statale nei territori montani provvede lo

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

Stato, direttamente, o per concessione alle regioni, alle provincie, ai comuni e loro consorzi.

Qual è il parere della Commissione?

HELPER, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MERLONI, *Segretario*, legge:

ART. 26.

(*Trasferimento del possesso dei terreni da sistemare*).

Se la concessione delle opere di bonifica rende indispensabile di trasferire il possesso dei terreni da sistemare al concessionario delle opere stesse, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'atto in cui procede alla concessione o con provvedimenti successivi, determina anche le zone da occuparsi dal concessionario gradualmente in relazione allo sviluppo dei lavori, ne precisa il termine di tempo, con riguardo alla durata dei lavori ed al periodo occorrente al primo avviamento, e stabilisce la misura della indennità di occupazione.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 27. Se ne dia lettura.

MERLONI, *Segretario*, legge:

(*Compimento e manutenzione delle opere pubbliche*).

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dei lavori pubblici, accerta, con proprio decreto, il compimento delle opere di competenza statale, a mano a mano che esse risultino capaci di utile funzionamento.

Alla manutenzione delle opere, anche dopo accertato il compimento, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, se si tratti di opere di sistemazione idraulico-

forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere idrauliche immediatamente connesse. Alla manutenzione delle altre opere pubbliche provvedono le amministrazioni della Stato o gli enti che vi siano normalmente tenuti, a termini delle disposizioni regolatrici delle varie categorie di opere.

In particolare:

a) alla manutenzione delle strade provvedono lo Stato, le Provincie ed i Comuni, a seconda che si tratti di strade nazionali, provinciali, comunali.

All'uopo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'atto in cui accerta il compimento della strada, ne determina, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, i caratteri e stabilisce l'ente che è tenuto a provvedere alla manutenzione;

b) alla manutenzione delle opere di difesa idraulica, classificabili in una delle cinque categorie previste dal testo unico 25 luglio 1904, n. 523, provvedono gli enti obbligati ai sensi dello stesso testo unico e disposizioni successive. L'appartenenza delle opere ad una o ad altra categoria di opere pubbliche è dichiarata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero dei lavori pubblici;

c) alla manutenzione delle opere edilizie, quando costituiscono sede di pubblici servizi o edifici di proprietà pubblica nei centri residenziali delle popolazioni, provvede il Comune che vi ha interesse.

All'uopo, il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, provvede o all'erezione in Comune del nuovo centro o alla sua aggregazione al Comune, nel cui territorio ricade il nuovo abitato;

d) alla manutenzione ed esercizio delle teleferiche, delle opere irrigue ed in genere di ogni altra opera eseguita come pubblica, provvede il consorzio dei proprietari, o, in difetto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo a rivalersi della spesa autorizzata, a carico degli interessati.

Per il finanziamento dei lavori di manutenzione di competenza dello Stato dovranno essere iscritti anno per anno gli stanziamenti necessari in appositi capitoli dei bilanci dei Ministeri interessati».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bianco, Bettiol Francesco Giorgio, Cremaschi Olindo, Corbi e Lombardi Carlo, hanno proposto di sostituire il secondo e il terzo comma coi seguenti:

Il consorzio provvede alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di competenza pri-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

vata di interesse comune a più fondi, e, qualora si tratti di opere ad esclusivo servizio del proprio comprensorio, provvede alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di competenza statale per la provvista e la utilizzazione delle acque, delle cabine di trasformazione e delle linee di distribuzione della energia elettrica, delle teleferiche, dei fili a sbalzo e delle opere edilizie. In difetto, vi provvede la regione o la provincia, competente per territorio, salvo a rivalersi della spesa a carico del consorzio.

Alla manutenzione ed all'esercizio delle dighe e dei connessi impianti per usi generali prevalentemente idroelettrici provvedono le aziende municipalizzate da costituirsi tra i comuni rivieraschi. In difetto, vi provvede la regione o la provincia competente per territorio, salvo a rivalersi della spesa a carico dei comuni suddetti.

Alla manutenzione ed all'esercizio delle altre opere di competenza statale, nonché delle opere elencate nel secondo comma del presente articolo quando interessino anche notevoli estensioni di territorio non facente parte dei comprensori di bonifica montana, provvede lo Stato.

Qual è il parere della Commissione?

PUGLIESE, *Relatore per la maggioranza*.

La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bianco.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli da 28 a 33 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MERLONI, *Segretario*, legge:

ART. 28.

(*Dichiarazione di ultimazione della bonifica*).

Eseguite le opere di competenza statale previste nel piano generale, di cui all'articolo 17, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste fa procedere da apposita commissione formata da tecnici dell'Amministrazione delle foreste, dell'agricoltura e dei lavori pubblici all'accertamento dei risultati generali conse-

gniti, al fine di stabilire se le opere compiute siano o meno sufficienti a promuovere il riassetto economico del comprensorio.

In caso affermativo, provvede a dichiarare ultimata la sistemazione, con la conseguenza che nessuna ulteriore opera, ancorché resa necessaria da cause di forza maggiore, può più essere assunta dallo Stato, in virtù della presente legge, senza una nuova classificazione del territorio in comprensorio di bonifica montana. È fatta soltanto eccezione per la ricostituzione degli impianti meccanici per il prosciugamento o per la irrigazione dei terreni, quando la necessità della ricostituzione non dipenda, a giudizio del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da difetto di manutenzione da parte dell'ente che vi era obbligato.

(*È approvato*).

ART. 29.

(*Oneri reali sui fondi*).

Le quote a carico dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza dello Stato, quelle dovute per la esecuzione e conservazione di opere di interesse comune a più fondi, nonché le quote e i contributi cui i consorziati sono tenuti in applicazione della presente legge e per l'adempimento dei fini istituzionali dei consorzi, come il debito per il rimborso di spese sostenute in sede di surrogazione dei consorzi stessi ai consorziati inadempienti, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme ed il privilegio stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Il credito in surrogazione deve essere trascritto.

Alla riscossione si procede con le norme che regolano la esazione delle imposte dirette.

(*È approvato*).

ART. 30.

(*Attribuzione ad altri consorzi delle funzioni dei consorzi di bonifica e di prevenzione*).

Le funzioni dei consorzi di prevenzione e quelle dei consorzi di bonifica montana possono essere assunte da qualsiasi altro consorzio amministrativo esistente, quando ne sia riconosciuta l'idoneità con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare di concerto con quello dei lavori pubblici.

(*È approvato*).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

TITOLO V.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 31.

(Autorizzazione di spesa).

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di quattro miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-53.

Nei successivi stati di previsione sarà determinato l'ammontare della spesa autorizzata per i singoli esercizi, spesa che per gli esercizi 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62 non potrà essere inferiore ai sette miliardi annui.

Le somme di cui ai precedenti commi, eventualmente non utilizzate nell'esercizio, saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Per l'esercizio finanziario 1952-53 la somma di lire quattro miliardi viene così ripartita:

a) lire un miliardo per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) lire un miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

c) lire un miliardo per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20, ivi compresa la pronta riparazione delle ferite al rivestimento vegetale protettivo causate da nubifragi e da valanghe;

d) lire un miliardo per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di cui all'articolo 18.

Per gli esercizi finanziari successivi, sino al 1961-62, la somma minima di lire 7 miliardi sarà così ripartita:

a) lire 2 miliardi per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) lire 1 miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

c) lire 2 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20;

d) di lire 2 miliardi per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5, 32, e delle anticipazioni di cui all'articolo 18.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 32.

(Mutui per l'esecuzione delle opere).

La Cassa depositi e prestiti, gli istituti di credito di diritto pubblico e, in genere, tutti gli istituti di credito e di previdenza e di assicurazioni sociali sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui ad enti e a privati, singoli o associati, per l'esecuzione delle opere pubbliche e private di bonifica dei territori montani.

Per la riscossione dei loro crediti gli istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, ai termini dell'articolo 29 della presente legge.

Le disposizioni contenute negli articoli 78, 79, 80 e 81 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono estese ai consorzi di bonifica montana.

(È approvato).

TITOLO VI.
DISPOSIZIONI VARIE

ART. 33.

(Direzione generale per l'economia montana e per le foreste).

La Direzione generale delle foreste, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assume la denominazione di Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. Oltre le funzioni fin qui esercitate, alla suddetta Direzione generale spetta anche il compito di presiedere e coordinare tutte le attività contemplate dalla presente legge e di gestire i fondi dei quali è prevista l'erogazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Corbi, Bettiol Francesco Giorgio, Cremaschi Olindo, Bianco e Lombardi Carlo, hanno proposto il seguente articolo 33-bis:

L'articolo 181 del regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, con le successive variazioni, è sostituito dal seguente:

« In ogni provincia è costituito un comitato provinciale per la montagna così composto:

a) di tre membri nominati dal consiglio provinciale;

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

b) dell'ispettore provinciale dell'agricoltura;

c) dell'ispettore provinciale delle foreste;

d) dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile.

Il consiglio provinciale designa tra i tre membri di cui alla lettera a) il presidente del comitato. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il consiglio di ogni comune montano della provincia nominerà un suo rappresentante il quale prenderà parte con voto deliberativo ai lavori del comitato, limitatamente a quanto si riferisca agli interessi del comune che rappresenta ».

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, *Relatore di minoranza*. Ritengo di avere già svolto questo emendamento in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

HELPER, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è spiacente di non potere aderire.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 33-bis.

(Non è approvato).

Si dia lettura dei rimanenti articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MERLONI, *Segretario*, legge:

ART. 34.

(Comunioni familiari).

Nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore.

(È approvato).

ART. 35.

(Agevolazioni fiscali).

Gli atti costitutivi, di attuazione e di primo stabilimento dei consorzi previsti dalla presente legge e gli atti e contratti successivi che occorrano per l'esecuzione delle opere affidate ai consorzi stessi, sono soggetti al-

l'imposta fissa di registro, salva la corresponsione dei diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari.

(È approvato).

ART. 36.

(Agevolazioni fiscali per trasferimenti e permuta).

Sino al 30 giugno 1962, nei territori montani i trasferimenti di proprietà e gli atti di permuta di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di piccole proprietà coltivatrici, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500.

La rispondenza dell'atto allo scopo dell'arrotondamento o dell'accorpamento è accertata dalle Commissioni, di cui all'articolo 1, comma quarto, del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, modificate dalla legge 20 novembre 1951, n. 1354. Le predette Commissioni sono integrate, a tal fine, dall'Ispettore dipartimentale delle foreste.

Per gli scopi di cui al comma precedente le predette Commissioni continueranno comunque a funzionare sino al 30 giugno 1962.

(È approvato).

ART. 37.

(Deroga al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267).

Nel primo quinquennio successivo alla pubblicazione della presente legge, la nomina di direttore tecnico delle Aziende speciali e dei Consorzi di prevenzione, di sistemazione e di bonifica montana può cadere anche su persone che, pur avendo requisiti di capacità, non possiedano il titolo indicato dall'articolo 159 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Le dette persone acquisteranno la stabilità soltanto dopo avere acquistato il titolo predetto.

(È approvato).

ART. 38.

(Regolamento d'esecuzione).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con gli altri Ministri interessati, è udito il Consiglio dei

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

ministri, saranno emanate le relative norme integrative e di attuazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta di un disegno
e di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Provvedimenti in favore dei territori montani ». (2747);

e della proposta di legge esaminata stamane:

« Consiglio regionale della Sardegna — Attribuzione alla Regione Sarda delle quote di imposta sui redditi realizzati da imprese aventi sedi nella Penisola e stabilimenti o dipendenze in Sardegna ». (1965).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Avverto che le urne rimarranno aperte e si procederà frattanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo. (349-148-B)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo.

Questo disegno di legge, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato. La discussione verterà sulle modificazioni apportate da quel consesso, che sono state accolte dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1 che è identico nel testo del Senato e in quello della Commissione.

MERLONI, *Segretario*, legge:

Alla richiesta di referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, qualunque sia il tempo da cui è in vigore, possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati.

La richiesta viene effettuata con la firma da parte degli elettori di fogli aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, pure identico nei testi del Senato e della Commissione. Se ne dia lettura.

MERLONI, *Segretario*, legge:

I fogli debbono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e debbono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum con la precisa indicazione della legge o dell'atto avente forza di legge, o delle singole disposizioni di essi, di cui si chiede la abrogazione e devono portare il timbro a data della Corte d'appello ed essere firmati dal cancelliere prima che sia iniziata la raccolta delle firme.

Le firme debbono indicare il nome, cognome e paternità del sottoscrittore ed essere completate con la menzione del comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

Subito dopo l'ultima firma in ogni foglio, seguirà l'autenticazione formale, in forma collettiva, delle firme, ad opera di notaio o di cancelliere di Pretura.

Alle richieste di referendum devono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.
MERLONI, *Segretario*, legge:

Per le prestazioni del notaio e del cancelliere è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo 12, comma quarto, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26.

L'adesione degli elettori che non sappiano o non possano firmare alla richiesta del referendum verrà raccolta, parimenti dal notaio, in atto separato.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

MERLONI, *Segretario*, legge:

Ciascun elenco sarà depositato, a cura di uno qualsiasi dei firmatari, presso la cancelleria della Corte d'appello nella cui giurisdizione il notaio o il cancelliere che hanno autenticato le firme esercitano le loro funzioni.

Il cancelliere della Corte rilascia ricevuta, nella quale sono indicati: il giorno del deposito, l'oggetto del *referendum*, il numero dei sottoscrittori, l'indicazione del notaio o del cancelliere che ha autenticato le firme, il numero dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali allegati.

Il deposito deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di autenticazione delle firme; altrimenti, le firme perdono efficacia.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

La Commissione propone il seguente comma aggiuntivo:

« Chi procede al deposito del primo elenco presso ciascuna Corte di appello deve indicare le generalità e il domicilio di un firmatario, legittimato ad intervenire nel giudizio di cui all'articolo 38, al quale dovranno essere effettuate le relative notifiche ».

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, potrebbe questa nostra seduta — al termine di questo periodo di lavoro, poco prima che ci mettiamo in vacanza — assumere una grande importanza nella vita e nella storia della nostra Assemblea, ed essere la seduta nella quale, per la prima volta, si compia, per una parte almeno, quello che era il primo compito e il primo dovere di questa stessa Assemblea, dando vita ad uno degli istituti che la Costituzione ha introdotto nel nostro pubblico ordinamento, e che hanno atteso, finora, le leggi di attuazione per poter entrare concretamente in vigore.

Dovrebbe, questa seduta, avere questa solennità; dico dovrebbe, e non avrebbe dovuto, poiché io credo che il senso di responsabilità inviti ciascuno dei colleghi a riflettere seriamente sulla gravità della responsabilità che ha voluto assumere su di sé la maggioranza dei membri della I Commissione, presentando, a questo articolo, l'emendamento del quale è stata data testè lettura.

Ed uso questo linguaggio, e parlo a questo punto, e non ho chiesto di parlare nella di-

scussione generale su questa legge, perché è l'emendamento in se stesso, onorevoli colleghi, che pone dinanzi a noi il problema nei termini che ho ora accennato. Se di altro si fosse trattato, se la questione portata dall'emendamento fosse stata una questione di reale rilevanza giuridica, fosse stata tale da modificare l'istituto al quale stiamo per dar vita, evidentemente la questione non sarebbe stata questa: ma soltanto quella di discutere se un modo sarebbe stato migliore dell'altro.

Ma non si tratta di questo. L'emendamento nulla di sostanziale, nulla di essenziale, nulla di necessario aggiunge all'istituto del *referendum*, così come il Senato, ampiamente emendando il primitivo testo approvato dalla Camera dei deputati, lo ha conformato alla legge, come il Senato della Repubblica ce l'ha rimandato. La I Commissione si è trovata d'accordo nell'accettare l'impostazione dell'istituto del *referendum*, così come il Senato l'aveva data. Nè la I Commissione ha presentato emendamenti di carattere sostanziale, nè alcuno dei deputati — che io mi sappia — sino a questo momento ha presentato alcun emendamento di carattere sostanziale.

Ma ecco, qualche emendamento doveva essere presentato: è stato presentato non perché il testo della legge lo richiedesse, ma al solo scopo di rimandare un'altra volta questa legge al Senato e ritardare l'attuazione dell'istituto costituzionale cui essa provvede a dar vita.

Questo è il problema di fronte al quale ci troviamo. Su questo problema invito a riflettere. E non vi è da scuotere la testa, onorevole Lucifredi, perché le cose stanno esattamente così. Tanto ciò è vero, che avete ripreso emendamenti, ai quali vi eravate opposti nella prima stesura, credendo con questo di metterci nel sacco, perché avrebbe dovuto essere un interessé delle minoranze l'aver queste garanzie, che voi ritenete siano attuate con gli emendamenti, ma che non sono attuate, e che in ogni caso non sono necessarie e non modificano l'istituto, come lo ha confermato il Senato.

Ecco perché il problema si presenta in termini generali, e come tale merita considerazione e severa riflessione. Perché io dico questo? Non per caso, onorevole Lucifredi, ne abbiamo discusso in Commissione e portiamo la questione ora dinanzi all'Assemblea plenaria. Cosa dice questo emendamento? Stabilisce non più l'istituto del promotore, che la Camera aveva introdotto ed il Senato ha abolito, ma l'istituto di un designato dai proponenti, agli effetti degli altri emenda-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

menti proposti, che fanno corpo con questo. Chiedo scusa e permesso al Presidente di accennarvi sommariamente; il che del resto giova alla brevità della nostra discussione.

Con questo emendamento aggiuntivo all'articolo 4, si indica il titolare della proposta, legittimato a intervenire nel giudizio, le cui norme procedurali sono contenute negli articoli aggiuntivi 38 e 39 ora proposti cui appunto qui si fa rinvio e che integrano la modificazione del testo del Senato. Da parte dei proponenti di questo e degli altri emendamento, si dice dunque, in connessione con il procedimento circa l'ammissibilità del *referendum*, è necessario stabilire sin d'ora un titolare della proposta. Ciò non è esatto. Se un titolare si potesse ritenere necessario per il giudizio di accertamento che un dato *referendum* richiesto non verte su materia per la quale il *referendum* sia dichiarato inammissibile dalla Costituzione, sarebbe agevole ritrovarlo nel primo firmatario o in altro modo, che le norme regolatrici della procedura poi potrebbero indicare. La procedura per tale giudizio non solo può, ma deve essere stabilita con nuova legge, che successivamente, e distintamente da questa legge, regoli, come dovrà regolare, la procedura per i giudizi di ammissibilità del *referendum* avanti la Corte costituzionale. Su questo punto questa legge contiene una norma transitoria, e su questa non vi sono proposte di emendamento: non regola definitivamente la procedura che si abbia a seguire, e non può regolarla; perché, intendendosi che il sindacato di legittimità, di costituzionalità della proposta di *referendum* sia di competenza naturale della Corte costituzionale, non poteva ad essa, peraltro, deferirsi prima che essa esistesse, e non potevano quindi dettarsi le regole sulla procedura che dinanzi alla Corte medesima avesse ad essere seguita, prima che la Corte esistesse.

L'articolo 37 nel testo approvato dal Senato non innova rispetto alla vigente legislazione; esso prevede, in via transitoria, per ora, che la competenza a giudicare se la richiesta di *referendum* sia ammissibile in rapporto alla sua costituzionalità spetti alla Corte di cassazione. Ma, dicono gli onorevoli colleghi, proponenti di questo emendamento; il testo non determina come si debba procedere davanti alla Cassazione. Ebbene, ciò non è per nulla necessario, e non vi è bisogno di aggiungere nulla alle norme contenute nel testo approvato dal Senato, e alle vigenti norme per la procedura avanti la Corte di cassazione.

Cercherò di essere breve, schematico, perché non è necessario portare in lungo questa discussione e perché, soprattutto per parte nostra, si ritiene anzi necessario procedere sollecitamente in questa materia, senza nulla fare che ritardi neppure di poche ore il voto su questo disegno di legge.

Tre sono le ragioni, per le quali gli emendamenti sono fuor di luogo nella sostanza delle cose. Prima: che non vi era bisogno di metterli qui; se ne poteva fare oggetto, caso mai, di un'altra legge. Possiamo stabilire la procedura, transitoria o definitiva, innanzi alla Cassazione o innanzi alla Corte costituzionale, con altro atto di legge. Perché no? Qui si tratta di legge ordinaria, non di legge costituzionale. Abbiamo un progetto organico, che dà possibilità di dar vita ad un istituto, che la Costituzione ha stabilito — onorevole Lucifredi, su questo punto non dovremo essere di diverso avviso — e che tende, cioè, a realizzare quello che è già un diritto dei cittadini, perché secondo la Costituzione i cittadini italiani hanno il diritto di chiedere un *referendum* e di esercitare il loro diritto di votare sul *referendum*. Noi indebitamente li abbiamo spogliati di questo diritto ritardando l'approvazione dello strumento legislativo che ne consenta materialmente l'esercizio e non abbiamo il diritto di ritardare ulteriormente questa approvazione.

Se riteniamo che il meccanismo debba essere migliorato e precisato, lo possiamo fare con atti legislativi separati. In quante materie ci siamo sentiti fare simili proposte? Di recente, discutendosi il grosso problema della finanza locale, non ci siamo sentiti dire in sede di Commissione — e l'autorevole presidente della I. Commissione può farne fede — che urgeva approvare quel provvedimento e che poi, se vi era qualcosa da migliorare, si sarebbe elaborato qualche atto legislativo successivo che migliorasse quanto vi era da migliorare?

Perché non possiamo fare la stessa cosa in questa materia? Diamo vita all'istituto del *referendum*, perché con questo disegno di legge attualmente in discussione noi possiamo metterlo in vita: esso è perfetto, può funzionare, quando, una volta approvata da noi la legge nel testo trasmessoci dal Senato, essa venga promulgata e pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale*. Da quel momento il *referendum* esisterebbe. Se noi sentiremo il bisogno di migliorare le norme di procedura, potremo farlo con un atto successivo, dato che noi abbiamo tutto l'interesse che l'istituto funzioni e funzioni bene. Questa è la prima

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

ragione per cui questi emendamenti sono privi di serio fondamento.

La seconda è che si tratta di materia transitoria. Evidentemente dinanzi alla Corte costituzionale non potranno applicarsi le norme di procedura degli articoli 38 e 39 da voi proposti come emendamento aggiuntivo. Quando la Corte costituzionale entrerà in funzione e ad essa saranno devoluti i giudizi sulla ammissibilità del *referendum* proposto, allora dovremo stabilire secondo quali norme di procedura si svolga il giudizio dinanzi ad essa per l'ammissibilità o meno del *referendum*. Quelle che voi ora proponete, per il giudizio avanti la Corte di cassazione, dovranno essere sostituite con altre norme nuove, mediante una nuova legge. Esse costituiscono, pertanto, norme transitorie, le quali non influiscono sul fondamento dell'istituto: quindi nulla si toglie all'istituto se queste norme non vi sono. Ma vi è un terzo argomento, cioè che queste norme non sono affatto necessarie, perché non aggiungono nulla. Infatti, quando voi negli articoli 38 e 39 avete voluto dettare queste norme di procedura, non avete fatto che ripetere gli articoli del codice di procedura civile, cioè avete stabilito le norme già vigenti per la procedura che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione.

Voi dite che avete voluto dare garanzie per la minoranza, perché — aggiungete — sarà la minoranza a promuovere un *referendum*, non la maggioranza, la quale può sempre in sede parlamentare modificare un testo legislativo. Voi avete detto: queste norme sono la garanzia del contraddittorio. Ma quale garanzia del contraddittorio? Noi, che saremmo gli interessati, riteniamo che non sia così rilevante tale garanzia di contraddittorio. Infatti, cosa si stabilisce con queste disposizioni? Si stabilisce che vi sia un termine per presentare memorie. Nel vostro articolo 4 si stabilisce che vi è un tale abilitato a presentare le memorie in una determinata scadenza e che vi è un'udienza in cui si svolge la discussione, durante la quale ha la parola — se lo crede — il rappresentante del Governo, nonché quel tale di cui parla l'articolo 4.

Che garanzia dà la discussione orale in questa materia? Non è in una discussione orale che si potrà risolvere, trattare a fondo e garantire maggiormente una questione di interpretazione costituzionale, che in 99 casi su cento non sorgerà neppure, perché la lettera della Costituzione su questo punto ed in questa materia è sufficientemente chiara. Pretticamente ben rari saranno i casi in cui dovrà

approfondirsi l'esame dall'organo giudicante per decidere se quel *referendum* rientri o meno fra i casi che la Costituzione sottrae alla esperibilità del *referendum*. Non sarà certo la discussione orale che consentirà di approfondire tali questioni giuridiche. Senza questo articolo, i presentatori non avrebbero potuto forse presentare quante memorie volevano?

Voi dite che, in base all'articolo 37, possono sorgere dubbi di interpretazione quanto alla discussione orale, ma quanto alla facoltà di presentare memorie, non mi pare che lasci dubbi sostanziali. Questa legge stabilisce termini molto ampi, molto lunghi, dalla proposizione della richiesta, fino al giorno in cui si giunga ad effettuare il *referendum*. È evidente che in tale periodo si aprirà un pubblico dibattito, e politici e giuristi esporranno le loro opinioni, si pubblicheranno articoli e studi, e si manderanno memorie per illustrare i diversi punti di vista in quei pochissimi casi, in cui diversi punti di vista siano possibili.

Non c'è davvero bisogno che si stabiliscano con norme espresse le disposizioni di procedura degli articoli 38 e 39. Non ve n'è proprio bisogno, perché il *referendum* si possa effettuare. Voi dite: è meglio così, è più perfetto. Ma, quando mai abbiamo avuto tanta preoccupazione per la perfezione nella nostra attività legislativa? Quando non abbiamo fretta, quando non vogliamo concludere. Allora, inseguendo la perfezione (che non è di questo mondo, dice l'onorevole Basso), in questo modo, non arriveremo mai a fare la legge del *referendum*, che probabilmente qualcuno desidera.

Perché si insegue la perfezione? Si insegue la perfezione di ciò che non si vuol fare. Quando, però, in altre materie avete urgenza di deliberare, allora si delibera d'urgenza, e se questa deliberazione è fatta male, si dice che si migliorerà in un secondo momento. Si presenterà in una delle prossime sedute, fra poco, per il disegno di legge sul decentramento amministrativo, un caso per il quale acconsentiremo con voi in questo, e vi diremo: sta bene, facciamo, miglioreremo dopo. Facciamo dunque; ogni qual volta si tratta di attuare la Costituzione, procediamo. Ella, onorevole Lucifredi, che si è particolarmente occupato di questa materia, sia ora come membro del Governo, sia quando sedeva come deputato alla Camera, dovrebbe convenire in questo, e opporsi a che questa legge subisca nuovi e superflui rinvii. Ebbene, noi possiamo fare, possiamo procedere all'approvazione di questa legge.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

Riflettete, onorevoli colleghi. Sono trascorsi più di quattr'anni, e la Camera aveva dei termini che le norme transitorie della Costituzione stabilivano. La Camera aveva la possibilità di adempiere ben più largamente al compito che la Costituzione le aveva dato con tutta una serie delle sue disposizioni transitorie che indicavano la materia legislativa che andava e va rielaborata, per realizzare appunto i principi accolti dalla Carta costituzionale. Più di quattro anni sono passati e nulla, non poco, onorevoli colleghi, nulla questa Camera ha fatto. Nelle polemiche che noi abbiamo sentito, si è affermato che non ne è responsabile il Governo; ne è responsabile, in ogni caso, la maggioranza della Camera, non certo la minoranza. Riflettiamo, prima di ripresentarci agli elettori (non fosse altro, per la dignità che ciascuno porta per il suo alto mandato di deputato) e dire « non abbiamo fatto poco », ma addirittura « non abbiamo fatto nulla » per quanto riguarda le leggi che si dovevano fare per attuare la Costituzione. Per quanto riguarda la Corte costituzionale, siamo arrivati a poche sedute addietro a dare un voto, ma quel disegno di legge è ancora al Senato. Per quanto riguarda l'ordinamento regionale siamo giunti ad un voto in questa Camera, ma anche quel disegno di legge è ancora al Senato.

Questa è la prima volta che viene in quest'aula un progetto di legge che col nostro voto può essere esaurito e completato, dando così all'ordinamento pubblico del nostro paese uno degli istituti che la Costituzione ha prescritto. Vi sono o non vi sono norme imperative di diritto costituzionale, anche se sono senza sanzione, onorevole Lucifredi? Esse sono norme cogenti, vincolative prima di tutto per il Parlamento, e direi specialmente per il primo Parlamento della Repubblica Italiana. E ci prescrivono di formulare le leggi che diano attuazione a quanto la Costituzione ha stabilito. È un nostro dovere.

Noi vi richiamiamo a questa responsabilità. Se altro fosse stato l'emendamento da voi proposto, forse altro sarebbe stato il linguaggio da tenersi in quest'aula. Ma, per le ragioni che già vi ho accennato, questo emendamento non è degno di una discussione di per se stesso. Noi dobbiamo soltanto qui discutere se lasciarvi fare questo gioco. E dobbiamo denunciare, alte e chiare, le responsabilità che voi assumete, perché voi, sapendo ciò che fate, con questi emendamenti, intendete affossare uno degli istituti che voi stessi avete messo in vita col vostro voto all'Assemblea Costituente.

È per questo che abbiamo chiesto l'appello nominale. Prenda ognuno, individualmente, le responsabilità che sono sue. Noi, onorevoli colleghi, denunciando oggi, e non ci stancheremo di denunciare, le responsabilità che sono vostre. È ostruzionismo il vostro, è sabotaggio dell'opera legislativa di attuazione della Costituzione, e non osate poi venire qui a parlarci di ostacoli che illegittimamente l'opposizione porrebbe, esercitando i suoi diritti parlamentari, alla vostra opera legislativa.

Con emendamenti simili voi vi assumete la responsabilità di ritardare il giorno dell'attuazione del *referendum*.

Il vostro è sabotaggio, è ostruzionismo dell'opera legislativa di questa Camera.

Noi voteremo contro questo emendamento e contro tutti gli altri, che non sono meglio fondati, e, volta per volta, ne denunceremo i motivi. Prima che le preoccupazioni e le previsioni politiche, prima che gli eventuali ordini di gruppo abbiano il loro corso, permettetemi, colleghi, che vi rivolga invito a riflettere su ciò che stiamo facendo. Non è troppo tardi; e credo che non siano ingiuriose le parole che ho detto, se può accadere — come sinceramente mi auguro e auguro a voi — che ci troviamo insieme, fra poco, nel votare perché tutti gli emendamenti siano respinti, e sia dato all'Italia il *referendum*, come ogni altro diritto che la Costituzione ai cittadini italiani ha garantito. (*Applausi all'estrema sinistra*).

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Nel momento in cui la Camera si accinge a votare questo emendamento proposto dalla Commissione, io penso che sia opportuno ribadire, ancora una volta, il senso della discussione e le conseguenze del voto. Si presenta al nostro esame un disegno di legge elaborato e rielaborato, già approvato dalla Camera, poi modificato dal Senato e ritrasmesso alla Camera nel testo modificato. In questa sede, il senso della discussione e del voto non può essere che questo: o si accetta il testo così come è stato approvato dal Senato, o lo si respinge, perché approvando degli emendamenti, ed anche una piccolissima modificazione, il disegno di legge non diventa legge e dovrà nuovamente ritornare al Senato.

E pertanto, solo la nostra approvazione pura e semplice, del testo pervenutoci dal Senato, potrà dare vita all'istituto costituzionale del *referendum*, realizzando così uno degli istituti della Costituzione (a distanza di tanti anni dalla sua entrata in vigore!), mentre accogliendo le proposte della Commis-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

sione noi insabbiamo ancora una volta questo disegno di legge. Di fronte a questa alternativa evidentemente è giusto il richiamo che faceva l'onorevole Luzzatto al senso di responsabilità della Camera, e dichiariamo che anche noi siamo per la sua tesi: cioè in sede di appello nominale voteremo contro l'emendamento della Commissione. Perché è chiaro che in questa sede, cioè in sede di emendamenti su un disegno di legge già elaborato e rielaborato, che viene alla Camera una seconda volta, solamente un emendamento sostanziale e tale da essere assolutamente insuperabile, potrebbe essere seriamente proposto, potrebbe cioè valere il gravissimo inconveniente di un nuovo rinvio *sine die*, col conseguente pericolo che all'esaurimento della legislatura neanche l'istituto del *referendum* possa essere varato.

Vi è soprattutto una questione essenziale e fondamentale, la cui gravità io credo che non sfugga ai rappresentanti del Governo, come credo che non sfugga ai componenti della Commissione: cioè che noi siamo in ritardo, un ritardo che supera qualsiasi esigenza normale di tempo e di lavoro, rispetto all'attuazione della Costituzione. La Costituzione, che doveva dare un assestamento democratico alla nuova Italia, non è stata realizzata, e non è stata realizzata non già per ostacoli esterni, per difficoltà estrinseche, ma perché la maggioranza, il Governo, il partito dominante hanno preso la cosa alla leggera, hanno affrontato le leggi costituzionali con una comodità tale da dare veramente la sensazione che, attuato in teoria, sulla carta l'assetto democratico della nuova Italia, si volesse poi negare e cancellare in pratica tale ordinamento attraverso la mancata attuazione legislativa della Costituzione. Se noi prendiamo la Costituzione e sfogliamo rapidamente le sue norme, noi vediamo che una infinità di leggi dovevano essere realizzate perché la Costituzione fosse operante: ma tali leggi non sono state attuate.

La giurisprudenza, attraverso varie decisioni della Corte di cassazione, ha ritenuto che alcune norme costituzionali sono di attuazione immediata e precettive e quindi ha, in un certo senso, dato vita ad alcuni principi della Costituzione, e specialmente a quelli abrogativi di alcune disposizioni legislative contrastanti coi diritti fondamentali che la Costituzione ha affermati e riconosciuti. Ma ben poche sono le norme precettive; in maggioranza, le norme sono state dichiarate programmatiche e quindi inoperanti senza il concorso di apposite leggi, che il Parlamento

avrebbe dovuto perciò sentire il dovere di anteporre, in via di massima, a tutti i suoi lavori. Nel complesso, invece, si è mantenuto un apparato antidemocratico che è assolutamente contrastante con lo spirito e con la lettera della Costituzione.

Ma, onorevole rappresentante del Governo, io richiamo la sua attenzione, come già altre volte, su quello che è, per esempio, il principio dell'autonomia dei comuni, un principio fondamentale, un principio essenziale per uno Stato democratico. Secondo la nostra Costituzione (articoli 5, 126, 130) gli atti del comune non possono essere controllati nel merito dall'autorità tutoria: i comuni, cioè, non sono più dei minorenni sotto tutela, essi possono decidere liberamente dei loro atti e il controllo può aver luogo solo in sede di legittimità, mentre il controllo di merito non è ammesso che nella forma dell'invito al riesame. E invece, che cosa è accaduto? È accaduto che a distanza di oltre tre anni (perché nelle norme transitorie della Costituzione vi è la norma IX che fissa in tre anni il termine per l'adeguamento delle leggi della Repubblica alle esigenze delle autonomie locali) è ancora rimasto in vita tutto il controllo di merito della giunta provinciale amministrativa, che soffoca la vita dei comuni, riducendo a lettera morta il principio della autonomia. E così tutti i principi sanciti dalla Costituzione nei rapporti civili, etico-sociali, economici, politici, nelle garanzie costituzionali sono rimasti lettera morta. Di fronte a questo, noi avvertiamo, onorevoli colleghi, un senso di sofferenza e di disagio. È tutto il paese che reclama che la Costituzione sia attuata, che la democrazia sia attuata, che non ci siano questi atteggiamenti negativi da parte vostra per sabotare l'applicazione della Costituzione.

Guardate, invece, onorevoli colleghi, il senso di responsabilità dell'opposizione in relazione al problema. Non soltanto essa sollecita continuamente l'attuazione della Costituzione, non soltanto si rende essa stessa promotrice di quegli istituti che voi non credete di realizzare secondo i termini specifici della Costituzione; ma l'opposizione, di fronte alla necessità di realizzare uno di questi istituti fondamentali che deve rendere operante la Costituzione, rinuncia anche a proporre degli emendamenti fondamentali.

È di questi giorni la discussione in questa aula della proposta di legge costituzionale Leone. Orbene, io, con tutto il riguardo per il proponente, che in questo momento presiede i nostri lavori, ritenevo che vi fosse più di un

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

emendamento da presentare. Senonché l'opposizione non ha proposto alcun emendamento: vi abbiamo rinunciato per l'esigenza sostanziale e prevalente di attuare una legge costituzionale che ci permettesse di sperare in una non lontana attuazione della Corte costituzionale, suprema garanzia dei diritti civili e politici delle minoranze e della stessa democrazia nel nostro paese.

Ora, di fronte a questo atteggiamento, ben diverso è l'atteggiamento odierno della maggioranza. Questo disegno di legge cioè, già discusso alla Camera, già discusso al Senato, viene a noi per la seconda volta e la Commissione viene a proporci una serie di emendamenti. E quanto alla sostanza di questi emendamenti, io credo che la loro serietà non possa essere sostenuta né dalla Commissione né dal Governo: voglio dire da giuristi come l'onorevole relatore Russo e l'onorevole sottosegretario Lucifredi.

Dicano essi se si può proporre un giudizio, così come una causa ordinaria, sulla ammissibilità costituzionale del *referendum*. Nella nostra Costituzione si parla di *referendum* come di iniziativa legislativa del popolo che secondo la nostra tesi, contrastante con le riserve espresse dall'onorevole Petrilli per il Governo. All'Assemblea Costituente, è una forma diretta di autogoverno, di sovranità popolare diretta, che è fondamentale e preminente.

Ma, comunque, nella Costituzione non si parla di un giudizio speciale di ammissibilità del *referendum*. Ne discende che questo giudizio rientra nell'ordinaria competenza della Corte costituzionale. Pur tuttavia, per dare un minimo di garanzia alla costituzionalità del *referendum*, l'odierno disegno di legge stabilisce che la Corte di cassazione debba fare un esame preventivo formale sull'ammissibilità del *referendum* richiesto.

La Commissione propone oggi, con vari emendamenti, di istituire un giudizio contraddittorio sull'ammissibilità del *referendum*. Ma il congegno di questo giudizio si rivela, mi si perdoni l'espressione, un aborto giuridico. Innanzitutto, si inseriscono in una legge costituzionale delle norme di carattere sussidiario e regolamentare, quali quelle sulle memorie che si depositano in un certo termine, sulla discussione, e simili, che per gli ordinari giudizi vengono modificate da una semplice disposizione regolamentare dei presidenti delle Corti.

Si crea, poi, un'assurda figura di contraddittore, cioè di sostenitore, nei confronti del Governo, dell'ammissibilità del *referendum*.

Chi è questo contraddittore? Quel tale che viene delegato da colui fra i firmatari che presenta il primo elenco. E questo presentatore, che è uno qualsiasi dei firmatari, viene a nominare questo delegato, il quale diventa depositario assoluto e unico della possibilità di sostenere giudizialmente l'ammissibilità del *referendum*, al di fuori della volontà di 500.000 rappresentati, cioè degli altri firmatari del *referendum*. Si cristallizza nella figura del delegato del presentatore del primo elenco la figura giuridica del difensore del *referendum*, così che, se il delegato è per avventura inesperto di materie giuridiche, non vi è più possibilità di un buon difensore per tutti i 500.000 (involontari) rappresentati.

E non è regolata nemmeno la sostituzione del delegato o la sua assistenza legale. Come volete voi che, se venga a mancare questo delegato, esso possa venir sostituito, se di ciò non vi è traccia in questo simulacro legislativo di giudizio? Io faccio appello alla responsabilità dei rappresentanti del Governo e della Commissione, affinché si rendano conto che non sono queste norme che possano dare un minimo di serietà a questo nuovo istituto del giudizio in contraddittorio sull'ammissibilità del *referendum*. Ma lascino essi che la Cassazione faccia da sola in camera di consiglio questa deliberazione sommaria sull'ammissibilità o meno del *referendum*; e lascino alla Corte costituzionale (quando essi avranno voglia di farla, perché purtroppo la Corte costituzionale, che doveva essere il primo istituto da realizzare, non sappiamo se verrà realizzata in questo scorcio di legislatura), lascino — dicevo — alla Corte costituzionale l'esame e la disciplina regolare dei giudizi di costituzionalità!

Come questo sono tutti gli altri emendamenti successivi: dello stesso valore e della stessa serietà. È perciò che noi, essendo stata presentata domanda di appello nominale, desideriamo richiamare l'attenzione della Camera su questo fatto: cioè, che il voto, che adesso sarà dato, significherà o insabbiamento di un altro disegno di legge costituzionale o rigetto di emendamenti che non valgono nulla dal punto di vista giuridico e che hanno l'aspetto di pretesti per non mandare avanti una legge costituzionale. Mi auguro che questo non sia e che l'ostruzionismo sia involontario: né il Governo, né la Commissione hanno interesse che questo primo Parlamento della Repubblica passi alla storia, per colpa della maggioranza, come sabotatore della Costituzione repubblicana! (*Applausi all'estrema sinistra*).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. L'emendamento all'articolo 4 è logico, ma non mi sembra di carattere veramente sostanziale, perché, anche senza « il firmatario legittimato a intervenire nel giudizio di cui all'articolo 38 », come è detto nell'emendamento all'articolo 4, la legge avrebbe potuto andare innanzi lo stesso. Direi, in sostanza, che la Commissione ha dimostrato troppa buona volontà nell'andare a cercare i difetti nel testo del Senato.

D'altra parte vorrei osservare come, sia che questo progetto diventi legge oggi, sia che lo diventi in settembre attraverso la ulteriore definitiva sanzione del Senato, in pratica le cose non cambiano. Tra l'altro siamo alla vigilia delle elezioni; e non è pensabile, se, come penso e come spero, le elezioni si svolgeranno in aprile, che si possano fare dei *referendum* prima di tale data.

Mi pare quindi che non fosse il caso, di fronte a questa legge, di assumere il tono drammatico che ha assunto l'onorevole Luzzatto e, in parte, l'onorevole Martuscelli, chiedendo l'appello nominale, e dando perciò un particolare significato politico a questo emendamento all'articolo 4.

Quello che io temo è questo: che, se la discussione si inasprisce, se assume un tono spiccatamente politico, se si comincia ad accusare — come si è fatto da parte degli onorevoli Luzzatto e Martuscelli — l'altra parte di sabotare la Costituzione, noi finiremo per non avere la legge nemmeno in settembre; mentre è certo desiderio del nostro gruppo di vederla approvata.

Vorrei invitare la maggioranza e quella parte dell'opposizione, per la quale hanno parlato gli onorevoli Luzzatto e Martuscelli, a cercare un accordo, che sarebbe di vantaggio agli uni e agli altri. Ed è con dolore che devo constatare che il tono di questa discussione sta rendendo difficile l'intesa.

Dato il tono che ha assunto questa discussione negli interventi degli onorevoli Luzzatto e Martuscelli, i quali hanno tratto argomento da questa particolare questione per accusare addirittura tutti i governi che si sono succeduti dal 1948 in poi di aver sabotato la Costituzione, noi del gruppo socialdemocratico ci asterremo dalla votazione.

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Le parole pacate dell'onorevole Preti hanno ridato all'ambiente un aspetto più sereno, quell'aspetto più sereno che ci eravamo sforzati di mantenere

in Commissione, ove noi avevamo studiato spassionatamente questo disegno di legge e avevamo cercato di apportare ad esso un complesso di emendamenti, i quali non possono essere esaminati partitamente. Ecco perché la discussione sull'articolo 4 è divenuta presso a poco una discussione generale su tutti gli emendamenti.

Ora, lasciando da un lato la polemica, come giustamente ha detto l'onorevole Preti, mi pare che il tono usato degli onorevoli Luzzatto e Martuscelli sia un tono che ha esorbitato un po' dalla serenità di questa discussione. La maggioranza non ha inteso né intende sabotare questa legge. La maggioranza si è impegnata di portare dinanzi all'Assemblea questa legge prima della chiusura della sessione invernale e prima delle vacanze estive, e ha mantenuto questo impegno.

LUZZATTO. Neanche questo, perché si era impegnata a portarla prima delle elezioni amministrative, e non ha mantenuto questo impegno.

TOZZI CONDIVI. Questo non è esatto. Nell'ultima adunanza dei presidenti dei vari gruppi vi era stato l'impegno di portarla ora e l'impegno è stato mantenuto.

LUZZATTO. Ma questa riunione si è avuta molto dopo quel precedente impegno.

TOZZI CONDIVI. Ella sa perfettamente che questa legge è passata dalla Commissione alla Camera nel maggio 1952. Quindi, non poteva essere portata prima, perché non c'era il tempo materiale.

LUZZATTO. Questo impegno fu preso in Commissione. Cerchi di ricordarlo, ne chiedo agli onorevoli colleghi.

TOZZI CONDIVI. La memoria è abbastanza fresca, la fantasia è meno fresca della sua certamente, perché ella dimostra una fantasia abbastanza eccitata. Ho cercato di essere pacato. Non voglio entrare in polemica, perché, se mi costringe, posso anch'io usare delle frasi di questo genere. Posso dire all'onorevole Martuscelli che è stato un po' in contraddizione con se stesso, perché prima ha detto che non si era fatto niente, poi ha riconosciuto che si è fatta una determinata legge costituzionale, la proposta di legge Leone, e che lui si è astenuto dal presentare emendamenti appunto per poter far sì che questa legge entrasse in vigore. Noi ci siamo astenuti dal fare emendamenti per la stessa ragione. Vi posso ricordare che quando ci siamo messi di impegno per interpretare le norme del regolamento per poter arrivare rapidamente alla discussione e alla decisione delle leggi costituzionali, siete stati voi che

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

ci avete, con un sabotaggio costante, obbligati a spendere 3-4 giorni per una interpretazione che si era fatta in Giunta del regolamento con il pacifico consenso di tutti i membri del Parlamento. Ad ogni modo, chiudiamo questa parentesi e andiamo al fatto.

Si dice, come giustamente diceva l'onorevole Preti, che questa disposizione dell'articolo 4 presa di per se stessa potrebbe sembrare logica, ma in certo senso una disposizione che potrebbe essere non assolutamente necessaria.

Ora, io vorrei domandare all'onorevole Martuscelli e all'onorevole Luzzatto: era ammissibile che una determinata legge come questa sul *referendum* venisse portata alla applicazione in questo stato, per cui la Cassazione è chiamata a decidere sulla impugnativa di costituzionalità o meno della richiesta di *referendum* senza che vi sia un qualsiasi richiamo alla procedura.

Ora, su questo punto vorrei che si esaminasse attentamente la questione.

Se noi non avessimo messo queste determinate norme, se avessimo lasciato la legge completamente senza alcuna norma procedurale, sareste voi che ci avreste detto: questo di ricorrere alla Cassazione è puramente una parvenza, è puramente una lustra che ci metete dinanzi, perché come si potrà ricorrere alla Cassazione? Quale tutela abbiamo dinanzi a questo ricorso alla Cassazione? Quali saranno i termini di garanzia? Quali le norme che potranno garantire che colui che è interessato a questo *referendum* abbia notizia di questa determinata impugnativa costituzionale?

Ecco perché è necessario che vi sia qualcuno che sia responsabile, legittimato a poter ricevere la notifica di questa determinata udienza per la discussione del ricorso e che possa rappresentare gli altri.

Non è uno preso a caso, onorevole Martuscelli, non è il primo firmatario, ma è il depositante del *referendum*, cioè colui che è scelto da tutti i firmatari per depositare il *referendum*. Colui che prende questa iniziativa, designa uno dei firmatari per dire: costui può ricevere la notifica; a questi può essere fatta la notifica; quest'uomo è responsabile di tutti gli altri.

In procedura civile quando vi è determinato numero di convenuti, la notifica si può fare per affissione. Invece della notifica a tutti i firmatari del *referendum* noi facciamo una finzione giuridica: uno è responsabile e a costui potrà essere fatta la notifica.

L'onorevole Luzzatto dice: quando si dice ricorso in Cassazione, la Cassazione agirà con procedura normale. Dove è scritto? Ci troveremmo ad aver votato una legge inapplicabile.

Ecco perché la Commissione nella sua responsabilità ha creduto di mettere le norme degli articoli 4, 37 e 38 per poter dare una forma a questa procedura.

Ma viene il terzo stadio di obiezioni dell'onorevole Martuscelli. L'onorevole Martuscelli dice: queste norme non sono perfette. Allora discutiamo su questo punto! In Commissione abbiamo discusso su questo punto. Vogliamo modificare le norme di procedura? Vogliamo dare a questi interessati una maggiore garanzia? Vogliamo fare i termini più ristretti o più larghi? Questo può essere discusso e potremo discuterlo. Ma non si può negare che una procedura debba essere richiamata. Noi abbiamo detto: richiamiamo una procedura, sia pure abbozzata, ma che sia garanzia che realmente la Cassazione possa decidere sulla costituzionalità o meno di questo *referendum*, perché neppure voi sareste contenti che domani la Cassazione dichiarasse: il *referendum* è incostituzionale; non può essere presentato, senza che un contraddittorio legittimo venga costituito. Voi stessi urlereste contro l'abuso, la prepotenza e l'oppressione della democrazia.

Ma, onorevole Luzzatto, ella ricorda perfettamente che in Commissione non semplicemente questo dubbio è sorto, e questa lacuna abbiamo cercato di colmare.

Vi è un altro punto. Le posso ricordare le famose quattro votazioni con quattro nuove entrate e uscite nella cabina dell'elettore. Il Senato ci ha mandato la legge nella quale si dice che i *referendum* potevano essere assomati nel numero di quattro. L'elettore deve avere quattro schede. Deve entrare una prima volta nella cabina, deve uscire e consegnare la scheda sigillata; quindi deve prendere una seconda scheda entrare nella cabina e uscire e consegnare la scheda sigillata, eccetera. Noi abbiamo calcolato che per ogni elettore sarebbero stati necessari 20 o 25 minuti. Allora abbiamo proposto un emendamento: anche questo è superfluo! Abbiamo detto: all'elettore siano consegnate tre schede di colore diverso e l'elettore una volta sola entri nella cabina, faccia la votazione. Con questa maniera abbiamo dato uno strumento più efficace nelle mani del popolo italiano.

Quindi è ingiusto dire che la Commissione attraverso questo emendamento abbia voluto mascherare qualche cosa che non esiste.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

Lealmente abbiamo studiato questo progetto di legge, lealmente abbiamo proposto questi emendamenti, lealmente ci avete aiutati in questa discussione. Non è giusto quello che voi dite e respingiamo le accuse che ci avete fatto, perché non corrispondono a verità. La realtà dei fatti dimostra come questi emendamenti in tutto collegati hanno dichiarato il desiderio della Camera e della maggioranza di dare al popolo italiano uno strumento efficiente ed efficace attraverso il quale il popolo italiano possa esercitare il diritto ad esso riconosciuto dalla Costituzione, esercitare il *referendum*. (*Applausi al centro e a destra*).

AMENDOLA PIETRO. Tutte chiacchiere, tutte scuse: tre schede in una volta fanno più confusione! Vi fa comodo! (*Commenti al centro e a destra*).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: « Attribuzione alla Regione Sarda delle quote d'imposta sui redditi realizzati da imprese aventi sede nella Penisola e stabilimenti o dipendenze in Sardegna » (1965):

Presenti e votanti	291
Maggioranza	146
Voti favorevoli	257
Voti contrari	34

(*La Camera approva*).

e del disegno di legge:

«Provvedimenti in favore dei territori montani». (*Approvato dal Senato*) (2747):

Presenti e votanti	291
Maggioranza	146
Voti favorevoli	202
Voti contrari	89

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini — Alicata — Amadei Leonetio — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Pietro — Angelucci Mario — Arcaini — Ariosto — Armosino — Assenato — Audisio.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Barbieri — Barbina — Barontini — Bartole — Basso — Bavaro — Bazoli — Belliardi — Bel-

lucci — Beltrame — Bensi — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Bertazzoni — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianco — Biasutti — Biagiandi — Bogoni — Bolla — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Cagnasso — Caiati — Calandrone — Calcagno — Camposarcuno — Capalozza — Cappugi — Capua — Cara — Carcaterra — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Caserta — Cassiani — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Cerabona — Cessi — Chatrian — Chiarini — Chieffi — Chiostergi — Ciufoli — Clerici — Clocchiatti — Colasanto — Coli — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Cornia — Corona Giacomo — Corsanego — Costa — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cuzzaniti.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — D'Amico — De' Cocci — Del Bo — De Maria — Di Donato — Di Leo — Di Mauro — Donatini.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Fadda — Fanelli — Fassina — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Foderaro — Foresi — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Geuna — Ghislandi — Giachero — Giolitti — Giordani — Giuntoli Grazia — Grammatico — Grazia — Grilli — Guadalupi — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui.

Imperiale — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — La Rocca — Larussa — Latanza — Leonetti — Lettieri — Lizier — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Colini Pia — Longhena — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Luzzatto.

Mancini — Mannironi — Manuel Gismondi — Marabini — Marazza — Marcellino Colombi Nella — Marengi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Martuscelli — Massola — Mastino del Rio — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Micheli — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montelatici — Monte-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

risi — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Mussini.

Nasi — Natali Ada — Negrari — Nicoletto — Nicotra Maria — Noce Longo Teresa — Notarianni.

Olivero — Ortona.

Ⓜ Pacati — Pajetta Gian Carlo — Palenzona — Paolucci — Pastore — Ⓜ Pelosi — Perlingieri — Pesenti Antonio — Pessi — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Ⓜ Pietro-santi — Pino — Ⓜ Pirazzi Maffiola — Preti — Ⓜ Pucetti — Pugliese.

Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Reggio d'Acì — Reposi — Rescigno — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roasio — Roselli — Rossi Paolo — Rumor — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sailis — Sala — Salerno — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Sica — Sodano — Spoleti — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo.

Tanasco — Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova Raffaele — Tesauero — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tonengo — Tozi — Tozzi Condivi — Truzzi Ferdinando — Turco Vincenzo.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Viale — Vigo — Viola — Volgger.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto.

Sono in congedo:

Bagnera.

De Martino Carmine — De Palma.

Farinet.

Guidi Cingolani Angela Maria.

Lazzati — Lo Giudice — Lombardini.

Martini Fanoli Gina.

Nenni Ⓜ Pietro.

Paganelli — Piasenti.

Quarello.

Raimondi.

Saggin — Santi.

Rispondono sì:

Si riprende la discussione.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Onorevoli colleghi, sarò molto breve nel dichiarare le ragioni per cui

darò il mio voto contrario a tutti gli emendamenti presentati.

Mi sembra evidente che non si tratta di ragioni tecniche, come si sono sforzati di sostenere e di dimostrare taluni colleghi, ma di ragioni politiche. Posto bene o posto male non importa, il problema è, in questo momento, politico.

Abbiamo udito or ora gli accenti dell'una e dell'altra parte, le reciproche accuse di sabotaggio o di insabbiamento della Costituzione o di aver altre volte sabotato o insabbiato. Dirò molto candidamente che queste schermaglie sono cose abituali che non interessano più alcuno né fuori di qui né dentro.

In questo momento siamo di fronte ad un fatto politico preciso, a prescindere dalle schermaglie più o meno sincere, a prescindere da autentiche scene di indignazione e di protesta di reciproca slealtà.

Il fatto politico è questo. La legge intorno al *referendum*, la quale mi ricorda l'aurora di questa Camera (è stata una delle prime leggi che abbiamo cominciato a discutere e che tecnicamente abbiamo discusso e approfondito in ogni guisa fin dai primissimi mesi in cui il Parlamento ha cominciato a funzionare), questa legge che l'opinione pubblica, attraverso l'annuncio non dei giornali di informazione di quella o di questa parte, ma di tutti gli organi di informazione compresi quelli governativi, riteneva finalmente giunta in porto, ritornerà nuovamente al Senato.

L'onorevole Preti è molto ottimista quando dice che sarà approvata in settembre. Chi può dirlo? Chi può dire che il Senato, giustamente, per quello scrupolo di coscienza che con tanto entusiasmo, lealtà e candore l'onorevole Tozzi Condivi, a nome della maggioranza ha esaltato, chi può dirci che i commissari della maggioranza del Senato non trovino altra formula tecnica, altre imperfezioni tecniche, altri emendamenti per rendere ancora più precisa, più giusta, più bella questa legge? Chi può dirci che la legge non rimbalzi nuovamente dal Senato alla Camera?

Sappiamo che per il magnifico sistema bicamerale che la Costituzione ha inventato per la nostra delizia, vi sono disegni di legge che otto volte sono passati dalla Camera al Senato e viceversa: chi può garantirci che anche la legge sul *referendum* non subirà lo stesso destino? Questo è il fatto politico che si determina. Di conseguenza, se verrà approvato anche uno solo degli emendamenti proposti dalla Commissione, il Senato dovrà rioccuparsi della legge e il paese non sarà

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

stato sodisfatto in quella aspettativa che è stata resa legittima dall'atteggiamento di tutti i partiti politici e dalla promessa comune che questo istituto sarebbe stato reso operante con la massima urgenza possibile.

Questi, onorevoli colleghi, i motivi politici, a prescindere dalla scarsa rilevanza dei motivi tecnici addotti dai commissari di maggioranza, per i quali noi votiamo contro tutti gli emendamenti.

RUSSO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO, *Relatore*. L'intervento dell'onorevole Tozzi Condivi mi consente di essere molto breve nella replica alle osservazioni dei colleghi Luzzatto, Martuscelli, Preti e Almirante. Desidero anzitutto ricordare che questo disegno di legge sul *referendum* fu esaminato dalla I Commissione con molta serietà e ponderazione quando ci venne presentato per la prima volta. Si giunse allora alla formulazione di un testo che era il risultato di un accordo tra tutti i gruppi politici e questo per merito anche di una sottocommissione presieduta dall'onorevole Lucifredi, che ne fu poi relatore. Approvato il disegno di legge con voto unanime, esso è stato successivamente modificato sostanzialmente dal Senato.

Rimessoci nuovamente il provvedimento, si pose alla Commissione il problema se ritornare al vecchio testo, che era stato concordemente approvato da tutti i gruppi politici della Camera, o seguire il Senato nella nuova impostazione data al disegno di legge. Ci si trovò d'accordo nell'accogliere questa seconda tesi, ritenendo inopportuno assumere un atteggiamento rigido in una materia così delicata. Tuttavia la maggioranza della Commissione ritenne che su alcuni punti il testo del Senato meritasse degli emendamenti. Sottolineo, però, ancora una volta che la discussione si svolse con tutta serenità, sia in sede di sottocomitato che in Commissione. Do volentieri atto ai commissari di minoranza della collaborazione da essi data, nonostante dissentissero dal parere della maggioranza su alcuni punti, e ritengo che i colleghi dell'opposizione debbano dar atto alla maggioranza della volontà sempre dimostrata di rendere tecnicamente migliore questo disegno di legge.

Il primo emendamento che viene al nostro esame riguarda una questione che fu oggetto di viva discussione già alla prima stesura della legge. Gli onorevoli Carpano Maglioli, Turchi ed Almirante, che facevano parte del sottocomitato, ricorderanno certa-

mente come l'onorevole Lucifredi fu posto in minoranza su questo punto sia nel sottocomitato che in Commissione. La maggioranza, infatti, ritenne essenziale che nel giudizio per l'ammissibilità o meno di una legge a *referendum* dovesse esservi il contraddittorio. Pertanto, quando sento il collega Martuscelli definire questo comma aggiuntivo all'articolo 4 un aborto giuridico in contrasto con lo spirito e la lettera della legge, davvero resto allibito, perché questo principio del contraddittorio trovò concordi maggioranza e minoranza.

MARTUSCELLI. È la modalità che io ho definito un aborto.

RUSSO, *Relatore*. Ella si è riferita al principio ed io devo ricordarle che il contraddittorio fu introdotto nella legge per il voto concorde della opposizione e della maggioranza. Io capisco la posizione dell'onorevole Luzzatto, secondo il quale gli emendamenti non hanno tale importanza di giustificare l'ulteriore rimessione del disegno di legge al Senato, potendo essi far parte di un'altra legge. Non comprendo, invece, la posizione dell'onorevole Martuscelli, che viene qui adesso a scoprire che questo principio del contraddittorio è un aborto giuridico, che urta contro la Costituzione e contro lo spirito della legge. Noi abbiamo ritenuto che il contraddittorio fosse necessario per garanzia del cittadino che chiede un *referendum* e ha diritto di sostenere, di fronte alla Corte di cassazione oggi di fronte alla Corte costituzionale domani le ragioni per le quali egli ritiene che la legge sia sottoponibile a *referendum*, contro il parere, eventualmente, del Governo. Quindi questo principio del contraddittorio fu sostenuto allora di comune accordo. Noi riteniamo che sia opportuno insistere su questo comma aggiuntivo. L'onorevole Luzzatto dice: voi potreste risolvere questo problema con altre norme di legge successive, dettando disposizioni particolari per quanto si riferisce alla procedura.

In sostanza, egli afferma, queste sono norme che non aggiungono nulla.

Desidero dire all'onorevole Luzzatto che non sono d'accordo con lui, come non sono d'accordo con l'onorevole Preti, quando definisce il comma aggiuntivo logico, ma non assolutamente necessario. Per me è un principio logico che è necessario sia contenuto in questa legge, poiché non è possibile approvare una legge sul *referendum* e rimettersi poi, successivamente, ad altre norme per la procedura che deve essere seguita per l'ammissibilità del *referendum* stesso.

Alle osservazioni degli onorevoli Martuscelli e Luzzatto, che ci hanno richiamato al nostro senso di responsabilità, rispondo che è vero che noi abbiamo di fronte a queste leggi di attuazione della Costituzione una particolare responsabilità. Giustamente l'onorevole Basso dice che la perfezione non è di questo mondo. È esatto, ma è nostro dovere fare tutto il possibile affinché questi istituti nuovi, che per la prima volta sono introdotti nel diritto pubblico italiano, siano posti in grado di funzionare nel modo migliore, senza porsi — fin dalla loro costituzione — il problema di successive modifiche rinviate ad altre leggi.

È quindi proprio per un senso di responsabilità che a nome della maggioranza della Commissione invitò l'Assemblea a dar voto favorevole a questo comma aggiuntivo dell'articolo 4. (*Applausi al centro e a destra*).

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'onorevole Luzzatto e l'onorevole relatore hanno avuto la amabilità di ricordare la parte che ebbi nell'elaborazione di questo disegno di legge, prima nel comitato che era presieduto dal compianto onorevole Fuschini, poi anche in quest'aula, in veste di relatore, quando per la prima volta questo disegno di legge venne all'esame dell'Assemblea.

Con lo stesso spirito con cui allora, in quella veste, ebbi a lavorare per la formulazione di questo disegno di legge, con quello stesso spirito di responsabilità che poco fa l'onorevole relatore ricordava, dichiaro da questo banco che, a mio giudizio, gli emendamenti che la Commissione propone devono essere accolti dalla Camera.

Sono state dette a questo riguardo dal collega onorevole Luzzatto e dal collega onorevole Martuscelli — ed anche dall'onorevole Almirante, sia pure in tono minore — delle parole grosse, accusando la maggioranza e il Governo di non volere arrivare all'approvazione di questa legge.

Onorevoli colleghi, se non avesse voluto arrivare all'approvazione di questa legge, la Commissione avrebbe avuto un'altra strada, estremamente più facile, da seguire: bastava che ritornasse al testo suo originario, bastava che dimostrasse di voler restare fedele alla sua primitiva impostazione, e certo si sarebbe creato un conflitto col Senato, per effetto del quale il disegno di legge sarebbe stato destinato alla sepoltura. La Commissione

della Camera, invece, ha voluto seguire un criterio diverso: ha voluto aderire all'impostazione fondamentale del Senato, proprio per elidere le ragioni di contrasto, ed in questa adesione ha ritenuto di dover fare un solo esame: vedere, cioè, se, accogliendo quell'ordine di idee, fosse possibile accoglierlo integralmente, approvando tale e quale il testo che il Senato aveva approvato, oppure se si dovesse in qualche modo migliorarlo, perché il testo del Senato non appariva integralmente approvabile.

Attraverso una indagine seria, pacata, costruttiva, la Commissione ha concluso in questo secondo senso, ed ha proposto gli emendamenti che ora vengono all'attenzione della Camera. Ed è mio dovere ricordare qui — come faceva poco fa l'onorevole Tozzi Condivi — che non è, [evidentemente, limitandosi all'impostazione relativa al solo articolo 4 che si può giudicare dell'opportunità o meno di introdurre emendamenti: è al quadro degli emendamenti nel loro complesso che bisogna riferirsi, perché, evidentemente, una volta che anche un solo emendamento dovesse essere introdotto, e che, di conseguenza, fosse necessario un nuovo esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, sarebbe assai poco avveduto quel ramo del Parlamento che rinunziasse agli altri emendamenti — forse, anche non assolutamente necessari — per il solo gusto di rinviare all'altra Camera il progetto con un solo emendamento, anziché con due, tre, quattro emendamenti.

La Commissione, in realtà, si è mantenuta in limiti strettissimi, ed agli emendamenti proposti dalla Commissione il Governo, come già ebbe a dichiarare in sede di Commissione, il Governo, come già ebbe a dichiarare in intende dare la sua adesione.

Mi sono un po' meravigliato sentendo certi argomenti sviluppati nei loro intervento da valenti giuristi come l'onorevole Luzzatto, che ha una tradizione di studi in materia di diritto processuale, e l'onorevole Martuscelli, esperto avvocato di Consiglio di Stato. Sono restato alquanto sorpreso nel sentire, da parte di questi colleghi, minimizzare l'importanza dell'istituto del contraddittorio, che la Camera ha voluto mantenere, e che i colleghi, che poco fa ho ricordato, paiono considerare un accessorio del tutto irrilevante nel quadro del giudizio davanti alla Corte di cassazione.

Me ne sono piuttosto stupito, onorevoli colleghi, tanto più ricordando che quel contraddittorio proprio dai colleghi della vostra parte era stato insistentemente richiesto

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

nella prima fase dei nostri lavori. È uno strano caso che oggi siano stati — mi perdonino i colleghi — due matricole della I Commissione a portare questi argomenti. Né l'onorevole Luzzatto né l'onorevole Martuscelli facevano, infatti, ancora parte della Assemblea quando la prima volta si discusse di questo argomento. Non credo che gli argomenti che essi hanno svolto oggi potrebbero, con altrettanta sicurezza, essere sostenuti dai loro colleghi di partito che in quella occasione svolsero con molti argomenti — e, a mio avviso, con fondatissimi argomenti — la tesi diametralmente opposta.

Che questa sia una prova del possibilismo che esiste in codesta parte della Camera è cosa che può non essere priva di interesse...

LUZZATTO. Avete ripreso l'emendamento nostro allo scopo di ritardare la legge? Proprio questo!

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. E pertanto, come allora ci convincemmo che questo contraddittorio fosse essenziale alla serietà del giudizio che la Corte costituzionale domani e la Corte di cassazione oggi devono pronunciare in merito all'ammissibilità della richiesta di referendum, poiché di questa verità siamo tuttora convinti, così oggi riteniamo che mantenere l'istituto del contraddittorio sia estremamente importante nel quadro della legge.

E mi sia consentito, a questo riguardo, aggiungere un'altra manifestazione della mia sorpresa, quando ho sentito, dall'onorevole Martuscelli, mettere in evidenza che questa procedura, che la Commissione ha elaborato per la realizzazione del contraddittorio, sarebbe una procedura assolutamente ridicola, una procedura priva di ogni serietà.

Onorevole Martuscelli, forse ella ha dimenticato che nel primo comma dell'articolo 39 si fa riferimento alle modalità degli articoli 379 e 380 del codice di procedura civile. Il che significa che non vi sono tutte quelle lacune che ella ha denunciato, perché le lacune sono colmate precisamente dal rinvio alle norme del codice di procedura civile; norme che non sarebbero certamente applicabili — me lo consenta, onorevole Luzzatto — se non vi fosse un espresso rinvio fatto da questa norma di legge.

MARTUSCELLI. È ridicolo l'istituto del delegato!

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. L'istituto del delegato non è affatto un istituto nuovo: è un istituto esistente in tutte le leggi elettorali. I presentatori delle liste designano quei tali

delegati ai quali si devono fare tutte le comunicazioni. E il delegato non è un elemento preso a caso, ma è persona qualificata, che a questo scopo viene designata.

D'altra parte, non si sarebbe potuto in modo assoluto rinviare la cosa ad un tempo successivo, come proponeva l'onorevole Luzzatto: ad una legge da farsi successivamente, *in itinere*.

Evidentemente, se un contraddittorio ha da istituirsi, coloro che del contraddittorio saranno parti devono essere identificati all'inizio della procedura, non a votazione già avvenuta. Ed allora, se oggi una legge sul referendum venisse approvata, e domani un referendum fosse chiesto senza che le modalità, di cui ho parlato, fossero determinate, si arriverebbe a quel caos, nell'applicazione del referendum, che non è desiderio né della maggioranza né del Governo abbia a caratterizzare l'applicazione di questo istituto.

Appunto perché questo istituto sia una cosa seria e perché la sua applicazione nel nostro sistema costituzionale trovi piena rispondenza in norme degne dell'importanza dell'argomento, a nome del Governo prego la Camera di voler aderire agli emendamenti formulati dalla Commissione interni, e formulo il voto che, quando, dopo l'approvazione della Camera, il disegno di legge sarà portato all'esame del Senato, l'esame del Senato sia sollecito, sicché rapidamente si possa giungere all'approvazione definitiva del disegno di legge e alla conseguente attuazione, in questa parte, della nostra Carta costituzionale. (*Applausi al centro e a destra*).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Occorre votare sul comma aggiuntivo all'articolo 4 proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo:

« Chi procede al deposito del primo elenco presso ciascuna Corte di appello deve indicare le generalità e il domicilio di un firmatario, legittimato ad intervenire nel giudizio di cui all'articolo 38, al quale dovranno essere effettuate le relative notifiche ».

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per appello nominale dai deputati Amendola Pietro, Sannicolò, Mazzola, Borelini Gina, Noce Longo Teresa, Minella Angiola, Lozza, Marcellino Colombi Nella, Pucetti, Pirazzi Maffiola, Laconi, Ortona, Bottonelli, Martuscelli, Invernizzi Gaetano, Serbandini.

Procediamo pertanto alla votazione nominale.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole Belloni. Si faccia la chiama.

CECCHERINI, *Segretario*, fa la chiama.

Rispondono sì:

Adonnino — Alessandrini — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Andreotti — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Armosino — Artale — Avanzini.

Babbi — Balduzzi — Baresi — Bartole — Bavaro — Bazoli — Benvenuti — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertola — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Biasutti — Bima — Boidi — Bolla — Bonomi — Bontade Margherita — Borsellino — Bosco Lucarelli — Breganze — Bucciarelli Ducci — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calcagno — Campilli — Camposarcuno — Cappi — Cappugi — Cara — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Carron — Caserta — Casoni — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Ceravolo — Chiarini — Chiostergi — Coccia — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corbino — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cuzzaniti.

Dal Canton Maria Pia — De' Cocci — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Meo — De Michele — De Vita — Di Leo — Donatini — Driussi.

Fabriani — Facchin — Fadda — Fascetti — Fassina — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Foderaro — Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Gabrieli — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Geuna — Giacchero — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giordani — Giuntoli Grazia — Gonella — Gorini — Gotelli Angela — Greco Giovanni — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg.

Helfer.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Larussa — Lecciso — Leonetti — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardi Pietro — Longoni — Lucifredi.

Mannironi — Manuel Gismondi — Marazza — Marazzina — Marengi — Marotta —

Marzarotto — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Micheli — Migliori — Molinaroli — Momoli — Monterisi — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Mussini.

Negrari — Nicotra Maria — Notarianni — Numeroso.

Pacati — Pagliuca — Palenzona — Pastore — Pavan — Pecoraro — Perlingieri — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Poletto — Ponti — Pugliese.

Quintieri.

Reggio d'Acì — Reposi — Rescigno — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roselli — Russo Carlo.

Sabatini — Saija — Sailis — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Gabriele — Sica — Sodano — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Sullo.

Tambroni — Tanasco — Tesoro — Titomanlio Vittoria — Togni — Tomba — Tommasi — Tonengo — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Viale — Vicentini Rodolfo — Vocino — Volpe.

Zaccagnini Benigno.

Rispondono no:

Alicata — Almirante — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Assennato — Audisio — Azzi.

Baglioni — Baldassari — Barbieri — Barontini — Basile — Basso — Belliardi — Bellucci — Beltrame — Bensi — Bernieri — Bertazzoni — Berti Giuseppe fu Angelo — Bettiol Francesco — Bianco — Bigiandi — Bogoni — Bonino — Borellini Gina — Borioni — Bottai — Bottonelli — Buzzelli.

Calandrone — Calasso Giuseppe — Capacchione — Capalozza — Caramia Agilulfo — Carpano Maglioli — Cavallari — Cavallotti — Cavazzini — Cerreti — Cessi — Chini Coccoli Irene — Cinciari Rodano Maria Lisa — Ciufoli — Clocchiatti — Coppi Ilia — Corbi — Corona Achille — Costa — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Pozzo — Dami — D'Amico — Di Donato — Di Fausto — Di Mauro — Di Vittorio — Ducci.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

Failla — Faralli — Fazio Longo Rosa — Ferrandi — Floreanini Della Porta Gisella — Fora.

Gallico Spano Nadia — Geraci — Ghislandi — Giavi — Giolitti — Grammatico — Grazia — Grifone — Grilli — Guadalupi — Gullo.

Imperiale — Invernizzi Gabriele — Iotti Leonilde.

Jacoponi.

Laconi — La Marca — La Rocca — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lopardi — Lozza — Luzzatto.

Maglietta — Malagugini — Mancini — Marabini — Marcellino Colombi Nella — Martuscelli — Marzi Domenico — Massola — Matteucci — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Mieville — Minella Angiola — Molè Elsa — Montanari — Montelatici.

Nasi — Natali Ada — Natoli Aldo — Negri — Nicoletto — Noce Longo Teresa.

Olivero — Ortona.

Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Paolucci — Pelosi — Perrotti — Pesenti Antonio — Pessi — Pieraccini — Pirazzi Maffioli — Polano — Puccetti.

Ravera Camilla — Reali — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Roasio.

Saccenti — Sacchetti — Sala — Sannicolò — Sansone — Scarpa — Scotti Francesco — Semeraro Santo — Serbandini — Smith — Spallone — Stuani — Suraci.

Targetti — Tarozzi — Togliatti — Tolloy — Torretta.

Venegoni — Viola — Viviani Luciana.

Walter.

Zanfagnini Umberto.

Si sono astenuti:

Bennani — Bettinotti — Bianchi Bianca. Cartia — Ceccherini — Cornia.

Longhena — Lupis.

Matteotti Carlo.

Preti.

Rossi Paolo.

Salerno.

Tremelloni — Treves.

Vigorelli.

Sono in congedo:

Bagnera.

De Martino Carmine — De Palma.

Farinet.

Guidi Cingolani Angela Maria.

Lazzati — Lombardini.

Martini Fanoli Gina.

Nenni Pietro.

Paganelli — Piasenti.

Quarello.

Raimondi.

Saggin — Santi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

(Gli onorevoli segretari procedono al computo dei voti).

Comunico il risultato della votazione nominale sul comma aggiuntivo della Commissione all'articolo 4:

Presenti	399
Votanti	384
Astenuti	15
Maggioranza	193
Hanno risposto sì	230
Hanno risposto no	154

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli da 5 a 9, che non sono stati modificati dalla Commissione e che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MERLONI, Segretario, legge:

ART. 5.

Il Presidente della Corte d'appello presso la quale siano state depositate richieste di *referendum*, deve darne immediata comunicazione al Presidente della Corte di cassazione indicando la data del deposito e il numero complessivo dei richiedenti risultante dalle dichiarazioni di coloro che hanno proceduto al deposito.

Il Presidente della Corte di cassazione entro il giorno successivo alla ricezione di tale comunicazione nomina cinque magistrati della Corte stessa, uno dei quali con funzioni di Presidente. Essi costituiscono l'Ufficio centrale per il *referendum* popolare. Nomina anche tre magistrati della Corte quali membri supplenti.

(È approvato).

ART. 6.

L'Ufficio centrale provvede al computo del numero complessivo delle richieste di *referendum*, risultanti dalle comunicazioni delle

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

diverse Corti d'appello. Non appena raggiunto il numero di cinquecentomila richiedenti, ne dà atto con propria ordinanza che viene immediatamente comunicata ai Presidenti delle Corti d'appello della Repubblica.

Qualora entro il termine di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, non risultino depositate 500 mila firme di elettori, l'Ufficio dà atto di tale mancato raggiungimento con propria ordinanza che viene affissa nell'albo delle Corti d'appello della Repubblica e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Le richieste depositate perdono efficacia.

La procedura di richiesta di quel *referendum* non può essere rinnovata, se non sia decorso almeno un anno dalla data dell'ordinanza di cui al comma precedente.

(È approvato).

ART. 7.

I Presidenti delle singole Corti d'appello, entro tre giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al primo comma dell'articolo precedente, designano una delle sezioni delle Corti medesime che assume le funzioni di Sezione speciale circoscrizionale per il *referendum* popolare.

Entro 30 giorni dalla data della sua costituzione la Sezione procede al controllo e al computo delle firme, verificando se sono state osservate le modalità di cui agli articoli precedenti e se i firmatari abbiano i requisiti prescritti dalla legge, escludendo le firme di coloro che ne risultassero privi.

Si considerano valide soltanto le richieste che risultino depositate non oltre il termine di tre mesi dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 5.

(È approvato).

ART. 8.

I risultati della verifica vengono riepilogati dalla Sezione ogni dieci giorni in un verbale riassuntivo, in cui si indica il numero complessivo delle firme di cui è stata constatata la regolarità. Ultimata la verifica, viene redatto un verbale finale.

Uno degli esemplari del verbale viene trasmesso immediatamente all'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione, l'altro rimane depositato presso la cancelleria della Corte cui appartiene la Sezione.

(È approvato).

ART. 9.

Le operazioni di verifica e di computo debbono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di costituzione della Sezione. Esse si estendono anche ai fogli di firme depositati dopo la costituzione delle Sezioni, purché entro il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

MERLONI, *Segretario*, legge:

L'Ufficio centrale, sulla base dei verbali che gli pervengono dalle Sezioni circoscrizionali, procede alla determinazione del numero complessivo delle firme dichiarate regolari.

Quando è raggiunto il numero di cinquecentomila richiedenti, l'ufficio ne dà atto con ordinanza e sospende le operazioni di computo. La ordinanza è immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e a tutti i Presidenti delle Corti d'appello della Repubblica, che sospendono le operazioni di verifica e di computo che siano eventualmente ancora in corso.

Se non risulta raggiunto il minimo suddetto, l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento con propria ordinanza, con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma di questo articolo.

(È approvato).

La Commissione ha proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

Quando è raggiunto il numero di cinquecentomila richiedenti, l'ufficio ne dà atto con ordinanza e sospende le operazioni di computo. La ordinanza è immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte di cassazione e a tutti i Presidenti delle Corti d'appello della Repubblica, che sospendono le operazioni di verifica e di computo che siano eventualmente ancora in corso.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Una brevissima dichiarazione, unicamente a conferma degli argomenti dianzi esposti. Gli emendamenti all'articolo 10 e all'articolo 11 (se il Presidente permette, parlo anche di quest'ultimo) sono

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

evidentemente inutili, perché non fanno che trasportare da un articolo all'altro quello che vi è già, perché all'articolo 37 è prescritta la medesima comunicazione alla Corte di cassazione. Se queste sono le innovazioni di tanta importanza, giudichi la Camera. Perciò voteremo contro l'emendamento all'articolo 10 come contro l'emendamento all'articolo 11, che nulla modificano, ripeto, perché stabiliscono quanto è già stabilito nel testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. La Commissione ha dichiarazioni da fare?

RUSSO, *Relatore*. La maggioranza della Commissione insiste per il proprio testo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo aderisce al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

MERLONI, *Segretario*, legge:

La richiesta di *referendum* popolare da parte dei Consigli regionali, a termini dell'articolo 75 della Costituzione, deve essere deliberata con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

In caso di richiesta di *referendum* da parte di un Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio stesso provvede all'immediato invio di due copie del verbale del Consiglio alla cancelleria della Corte di cassazione.

Il Presidente della Corte di cassazione costituisce, a termini del precedente articolo 5, comma 2°, l'Ufficio centrale per il *referendum* popolare, il quale verifica che sia raggiunto il numero minimo di cinque Consigli regionali richiedenti. In caso positivo ne dà atto con ordinanza, che viene immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai fini del raggiungimento del numero minimo di cinque richieste, l'ufficio tiene conto di tutte le richieste pervenute entro tre mesi dal giorno nel quale è pervenuta la prima. Nel caso che entro tale termine non risulti raggiunto il numero suddetto, l'Ufficio dà atto del mancato raggiungimento, con propria ordinanza, che viene affissa nell'albo della Corte

di cassazione e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Le relative richieste perdono efficacia. La procedura di richiesta del *referendum* non può essere rinnovata, se non sia decorso almeno un anno dalla costituzione dell'Ufficio, di cui al terzo comma del presente articolo.

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

Il Presidente della Corte di cassazione costituisce, a termini del precedente articolo 5, comma 2°, l'Ufficio centrale per il *referendum* popolare, il quale verifica che sia raggiunto il numero minimo di cinque Consigli regionali richiedenti. In caso positivo ne dà atto con ordinanza, che viene immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte di cassazione.

Pongo in votazione i primi due commi nel testo del Senato.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il terzo comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione i rimanenti commi nel testo del Senato.

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

MERLONI, *Segretario*, legge:

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci giorni dall'emanazione della sentenza di cui all'articolo 37 della presente legge.

La data di effettuazione del *referendum* deve essere fissata in un giorno compreso tra il novantesimo ed il centottantesimo successivo alla data del decreto di indizione. Non potrà però effettuarsi un *referendum* se non sia decorso almeno un anno dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per la elezione di una delle Camere, o dalla data di effettuazione di un altro *referendum*.

Qualora siano stati richiesti più *referendum* fino a quattro per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine l'indizione del *referendum* può essere ritardata fino a quindici giorni oltre il termine previsto dal primo comma, se per altro *referendum* sia stata

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

emessa l'ordinanza prevista dal secondo comma dell'articolo 10 o dal terzo comma dell'articolo 11.

Non potendo svolgersi più di quattro *referendum* in una medesima convocazione di elettori, gli altri *referendum* eventualmente richiesti per l'abrogazione di altre leggi saranno rinviati alle successive convocazioni, stabilendosi un ordine di precedenza secondo la data delle ordinanze di cui al secondo comma dell'articolo 10 e al terzo comma dell'articolo 11 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi di questo articolo.

(Sono approvati)

La Commissione ha proposto di sostituire gli ultimi due commi con i seguenti:

Qualora siano stati richiesti più *referendum* fino a tre per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine l'indizione del *referendum* può essere ritardata fino a quindici giorni oltre il termine previsto dal primo comma, se per altro *referendum* sia stata emessa l'ordinanza prevista dal secondo comma dell'articolo 10 o dal terzo comma dell'articolo 11.

Non potendo svolgersi più di tre *referendum* in una medesima convocazione di elettori, gli altri *referendum* eventualmente richiesti per l'abrogazione di altre leggi saranno rinviati alle successive convocazioni, stabilendosi un ordine di precedenza secondo la data delle ordinanze di cui al secondo comma dell'articolo 10 e al terzo comma dell'articolo 11.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Questo è l'unico degli emendamenti del quale non si può dire che sia irrilevante e futile: esso è di sostanza, ma non credo abbia ragione di essere approvato. Noi dobbiamo mettere in rilievo questo, poiché la Camera, in prima deliberazione, era stata d'avviso che si potessero fare due *referendum* due volte all'anno. Il Senato invece fu d'avviso che se ne potessero fare, una sola volta all'anno, quattro, per non chiamare troppe volte gli elettori alle urne. Adesso la Commissione della Camera, ritenendo che quattro siano troppi e mettano in imbarazzo gli elettori, propone una via di mezzo (che poi non è una via di mezzo), nel senso che si possa

votare una volta sola l'anno e per non più di tre *referendum*.

Ora, anche tre possono creare confusione come quattro, ma tre invece che quattro costituiscono un'ulteriore limitazione all'esercizio di un diritto sancito dalla Costituzione. Nell'ipotesi infatti che si verificasse una richiesta per più di tre *referendum* — ipotesi probabilmente rara, ma, se l'ipotesi non si verifica, questa disposizione diviene superflua — si verrebbe a creare una eccessiva limitazione, imponendo il rinvio delle proposte di *referendum* ulteriori. La Camera con due *referendum* due volte nell'anno e il Senato con quattro *referendum* in una sola volta e una sola data di votazione per *referendum* all'anno avevano concorso nello stabilire che si potessero proporre ogni anno *referendum* su quattro oggetti. Con questo emendamento, riducendo da quattro a tre tali possibilità, si porta una nuova restrizione all'esercizio del *referendum*: restrizione non necessaria di un diritto costituzionale dei cittadini. Per questo noi voteremo contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli ultimi due commi dell'articolo 12 nel testo della Commissione.

(Sono approvati).

Si dia lettura degli articoli 13 e 14 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MERLONI, Segretario, legge:

ART. 13.

Entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il *referendum*, a cura del sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno da quello di pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la provincia, il comune, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo, il giorno e l'ora della votazione, e reca un tagliando, che è staccato dal Presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

(È approvato).

ART. 14.

« In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, quattro scrutatori e un segretario, nominati secondo le norme del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati ».

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

MERLONI, *Segretario*, legge:

Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. Nella faccia interna si presentano divise verticalmente in tre sezioni, delle quali la centrale contiene l'indicazione degli estremi e del titolo della legge di cui è chiesta l'abrogazione; nella sezione posta a sinistra è scritta, in colore, la parola « abrogazione », e in quella a destra sono scritte, in nero, le parole « non abrogazione ».

Nel caso che il *referendum* debba svolgersi per due, tre o quattro leggi, a termini del terzo comma dell'articolo 12, all'elettore vengono consegnate due, tre o quattro schede di colore diverso, una per ciascuna delle leggi sottoposte a *referendum*. L'elettore entra due, tre o quattro volte in cabina; ed ogni scheda gli viene consegnata solamente quando egli ha riconsegnato sigillata la precedente.

L'elettore esprime il voto favorevole alla abrogazione apponendo un segno nella sezione posta a sinistra della scheda; quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra.

Nel caso che non vengano apposti segni nelle sezioni laterali, il voto non è valido.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma di questo articolo.

(È approvato).

Del secondo comma la Commissione ha proposto il seguente testo:

Nel caso che il *referendum* debba svolgersi per due o tre leggi ai termini del 3° comma dell'articolo 12, all'elettore, all'atto del suo ingresso in cabina, vengono consegnate due o tre schede di colore diverso, una per ciascuna delle leggi sottoposte a *referendum*.

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione i due residui commi, identici nei testi del Senato e della Commissione.

(Sono approvati).

Si dia lettura degli articoli da 16 a 25, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MERLONI, *Segretario*, legge:

ART. 16.

Le funzioni attribuite dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati all'Ufficio centrale circoscrizionale sono esercitate dal Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, per i comuni compresi in quest'ultima.

Il Tribunale procede, con l'intervento di tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal Presidente, entro venti giorni dal decreto che indice il *referendum*. Sono nominati eventualmente anche magistrati supplenti per sostituire i predetti in caso di impedimento.

Sulla base dei verbali di scrutinio, che gli vengono trasmessi dagli uffici elettorali, il Tribunale dà atto del numero degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione nella provincia, del numero complessivo di elettori che hanno votato e dei conseguenti risultati del *referendum* nella provincia stessa.

Delle operazioni e della conseguente determinazione di risultato è redatto apposito verbale in duplice esemplare, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale medesimo, e l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, alla Corte di cassazione, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici elettorali e ai documenti annessi.

(È approvato).

ART. 17.

La Corte di cassazione, in pubblica adunanza, presieduta dal primo presidente e costituita da due presidenti di sezione e quattro consiglieri, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici per il *referendum*, e comunque non oltre i quindici giorni dall'effettuazione di esso, procede, con intervento del procuratore generale, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Cassazione, che redige il verbale delle operazioni in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa, e gli altri sono trasmessi rispettivamente alle due Camere e al Ministro di grazia e giustizia.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

ART. 18.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di *referendum* presentati, entro tre giorni dalla data di chiusura delle operazioni di cui all'articolo 16, ai tribunali indicati nell'articolo medesimo, o alla Corte di cassazione, decide quest'ultima, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima dell'accertamento ivi previsto, al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo.

(È approvato).

ART. 19.

Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole alla abrogazione, dopo la trasmissione al Ministro di grazia e giustizia del verbale delle operazioni di cui all'articolo 17, il Presidente della Repubblica con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o dell'altro atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, che hanno formato oggetto del *referendum*.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale* e inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

(È approvato).

ART. 20.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Presidente della Repubblica può peraltro nel decreto stesso ritardare l'entrata in vigore della legge di abrogazione per un termine non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione.

(È approvato).

ART. 21.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione, di tale risultato è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o singole disposizioni, prima che siano trascorsi 3 anni.

(È approvato).

ART. 22.

Per ciò che non è regolato dai precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico per la elezione della Camera dei deputati.

(È approvato).

ART. 23.

Le operazioni di *referendum* sono sospese, in qualunque momento compreso tra la comunicazione di cui all'articolo 5 e la data di effettuazione del *referendum*, la legge o l'atto avente forza di legge o le singole disposizioni di essi, cui il *referendum* si riferisce, vengono abrogati.

La sospensione è disposta con ordinanza dell'Ufficio centrale, da comunicarsi a sensi dell'articolo 10, se l'abrogazione intervenga prima dell'indizione del *referendum*. È disposta con ordinanza della Corte di cassazione, nella composizione di cui all'articolo 17, se l'abrogazione intervenga successivamente.

(È approvato).

ART. 24.

Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti, nella comunicazione al Governo dell'approvazione della legge, debbono indicare se questa sia avvenuta con la maggioranza prevista dal comma primo o con quella prevista dal comma terzo dell'articolo 138 della Costituzione.

(È approvato).

ART. 25.

Nel caso che l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal comma primo dell'articolo 138 della Costituzione, il Governo deve provvedere all'immediata pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* con il titolo: « Testo di legge costituzionale approvato dalle Camere a maggioranza assoluta in seconda votazione », completato dall'indicazione del contenuto della legge stessa e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda a *referendum* popolare.

Il testo suddetto deve essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale* distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

MERLONI. Segretario, legge:

Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista nell'articolo precedente non sia stata avanzata domanda di *referendum*, o la domanda sia stata avanzata da un numero di richiedenti inferiore al mi-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

nimo previsto dall'articolo 138, comma secondo, della Costituzione, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge, e si procede alle normali formalità di « visto » e pubblicazione previste per le altre leggi.

La promulgazione è espressa, in tal caso, dalla seguente formula:

REPUBBLICA ITALIANA

« Le due Camere del Parlamento, con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

non essendo stata proposta domanda di *referendum* popolare;

il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale ».

(Testo della legge)

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

MORO ALDO. Signor Presidente: vorrei chiederle di procedere alla votazione per divisione di questo articolo 26.

PRESIDENTE. Cioè del primo comma separato dal testo?

MORO ALDO. Sì, perchè il secondo comma contiene una formulazione relativa alla procedura di promulgazione. Il testo del Senato innova la formula che, secondo la prassi, viene adoperata finora per la promulgazione delle leggi. Come è noto, non si è raggiunto ancora un accordo fra le due Camere sulla legge che reca norme in materia di promulgazione. Pertanto, viene usata finora la formula che adopera la Costituzione quando dice « la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica ». Mi sembra del tutto inopportuno che, in una legge di questa natura, che non si occupa precisamente dell'argomento, sia definita una materia che non si è riusciti a disciplinare in una legge *ad hoc* approvata dal Parlamento. Pertanto, il mio gruppo ritiene che il secondo comma di questo articolo debba essere soppresso. Chiediamo, perciò, la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(Non è approvato).

Il secondo comma rimane pertanto soppresso.

Si dia lettura degli articoli da 27 a 30, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MERLONI, *Segretario*, legge:

ART. 27.

Quando vi sia domanda di *referendum* da parte degli elettori o dei Consigli regionali, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste nel capo precedente per le richieste di *referendum* di abrogazione delle leggi e degli atti aventi valore di legge.

All'inizio di ogni foglio per le firme dei richiedenti deve essere ripetuta a stampa o con stampigliatura l'indicazione della legge costituzionale che si vuole sottoporre a *referendum* e della data e del numero della *Gazzetta Ufficiale* nel quale è avvenuta la pubblicazione prevista dall'articolo 25.

Le richieste di elettori o di Consigli regionali nel numero e nel termine previsti dall'articolo 138, comma secondo, della Costituzione, debbono essere presentate rispettivamente alle Corti di appello a norma dell'articolo 4 e alla Corte di cassazione a norma dell'articolo 11.

L'ordinanza con cui l'Ufficio centrale dà atto del mancato raggiungimento, entro il termine suddetto, del numero minimo di richieste, in sede di computo preventivo ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 o in sede di computo finale ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma o dell'articolo 11, penultimo comma, è immediatamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e si applica il precedente articolo 26.

(È approvato).

ART. 28.

La domanda di *referendum* da parte di un quinto dei membri di una Camera viene trasmessa dal Presidente della Camera stessa direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

(È approvato).

ART. 29.

Il *referendum* popolare è indetto con decreto del Presidente della Repubblica dopo l'invio alla Presidenza del Consiglio della domanda di cui all'articolo precedente o dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* popolare attestante, ai sensi degli articoli 10 e 11, la regolarità della richiesta di refe-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

rendum da parte degli elettori o dei Consigli regionali.

L'indizione del *referendum* è effettuata a termini dell'articolo 12. È in facoltà del Presidente della Repubblica derogare alle prescrizioni ivi contenute circa l'intervallo minimo da precedenti consultazioni elettorali.

(È approvato).

ART. 30.

Le disposizioni previste nella sezione seconda del precedente capo per lo svolgimento del *referendum* di abrogazione delle leggi e la proclamazione dei risultati si applicano anche al *referendum* previsto dal presente capo.

Le schede di votazione sono conformi a quelle descritte dall'articolo 15 con la differenza che nella sezione sinistra sono scritte le parole « non approvazione » e nella sezione destra la parola « approvazione ». Il testo della legge da approvare è identificato con la indicazione del suo titolo e della *Gazzetta Ufficiale*, nella quale è avvenuta la pubblicazione di cui all'articolo 25.

Le caratteristiche essenziali delle schede stesse sono conformi al modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

L'elettore esprime il voto favorevole alla approvazione della legge apponendo un segno nella sezione posta a destra della scheda; quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a sinistra.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 31. Se ne dia lettura.

MERLONI, *Segretario*, legge:

Se il risultato del *referendum*, proclamato dalla Corte di cassazione, sia nel senso dell'approvazione della legge, il Governo promuove immediatamente la promulgazione della medesima da parte del Presidente della Repubblica.

La promulgazione è espressa con la seguente formula:

REPUBBLICA ITALIANA

« Le due Camere del Parlamento hanno approvato e il Corpo elettorale, con il *referendum* del (data), ha confermato;

il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge).

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale e inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

PRESIDENTE. Credo che l'onorevole Moro, per coerenza, chiederà la votazione per divisione anche di questo articolo.

MORO ALDO. Sì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(Non è approvato).

Per effetto di questa votazione, il secondo comma resta soppresso.

Si dia lettura degli articoli da 32 a 37, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MERLONI, *Segretario*, legge:

ART. 32.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia sfavorevole all'approvazione della legge, si dà notizia del risultato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e la legge si considera non approvata.

(È approvato).

ART. 33.

La proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata dalle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere del Parlamento.

Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.

Possono essere proponenti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

(È approvato).

ART. 34.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni degli articoli 2 e 3.

I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

ART. 35.

Le spese per lo svolgimento delle operazioni di cui ai capi I e II della presente legge, attinenti ai *referendum* popolari, sono a carico dello Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stanziare le somme all'uopo occorrenti.

(È approvato).

ART. 36.

Le disposizioni penali contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e quelle riguardanti l'adempimento del dovere del voto, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le disposizioni previste dall'articolo 79 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati si applicano ai sindaci che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 69, 70, 71 e 80 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di *referendum* o per proposte di leggi, di cui alla presente legge, o voti o astensioni di voto relativamente ai *referendum* disciplinati nei capi I e II della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 77 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del *referendum*.

(È approvato).

ART. 37.

Fino a quando non sarà diversamente disposto, la Corte di cassazione a sezioni unite giudicherà, con sentenza, sull'ammissibilità costituzionale del *referendum* entro 15 giorni dalla comunicazione, da farsi immediatamente, della ordinanza di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge. La richiesta di *referendum*, dichiarata inammissibile, non può essere ripresentata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 38, formulato *ex novo* dalla Commissione. Se ne dia lettura.
MERLONI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Corte di cassazione, non appena ricevuta comunicazione dell'ordinanza prevista dagli articoli 10 e 11 della

presente legge, fissa per il dibattimento una pubblica udienza da tenersi non prima del 15° e non oltre il 30° giorno e ne fa dare comunicazione dalla Cancelleria a ciascuno dei legittimati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 o ai Consigli regionali proponenti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nomina un relatore tra i componenti il Collegio e dispone la trasmissione al pubblico ministero del tenore del *referendum* richiesto. Non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la pubblica udienza, ciascuno dei legittimati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 o i Consigli regionali proponenti o il Governo possono presentare memorie scritte depositandole nella Cancelleria della Corte ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 39, anch'esso formulato *ex novo* dalla Commissione. Se ne dia lettura.

MERLONI, *Segretario*, legge:

« La discussione e la deliberazione hanno luogo in conformità degli articoli 379 e 380 del Codice di procedura civile.

Nella discussione ha per primo la parola il rappresentante del Governo, qualora si opponga all'ammissione del *referendum*.

La sentenza deve essere depositata in Cancelleria nel termine di cinque giorni dalla decisione.

Essa è immediatamente comunicata alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Ufficio centrale ed è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

LACONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Onorevoli colleghi, la discussione di questa legge è stata preceduta da una discussione vivace fra le diverse parti della Camera intorno alle responsabilità del ritardo con il quale essa ha attraversato le successive fasi di discussione al Senato e alla Camera, ed è finalmente giunta a questo punto.

La discussione è stata particolarmente vivace, e particolarmente accesa è stata la controversia sulle responsabilità che la maggioranza si assumeva apportando degli emendamenti che avrebbero costretto la Camera stessa a rinviare la legge al Senato. Noi non possiamo nascondere che abbiamo ritenuto di dover interpretare l'atteggiamento della maggioranza come un atteggiamento corrispondente a intenzioni dilatorie, per non dire

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

ostruzionistiche, cioè abbiamo creduto di interpretare l'atteggiamento della maggioranza come corrispondente ad una volontà tacita di rinviare a tempo indeterminato la approvazione di questa legge e quindi di ritardare la messa in atto di uno dei principali istituti della Costituzione. Siamo stati smentiti e dalla maggioranza e dalla Commissione e dal Governo.

Io credo, onorevoli colleghi, che noi dobbiamo prendere atto di queste dichiarazioni della maggioranza, del Governo e della Commissione, dobbiamo prenderle per buone e dobbiamo chiedere, interpretando — io penso — il pensiero comune della maggioranza e del Governo, che si dia modo a tutte le parti della Camera e a tutti i partiti di dimostrare questa buona volontà. Dimostrarla non è difficile, perché se la legge viene approvata a scrutinio segreto nella serata di oggi e se noi abbiamo l'assicurazione da parte della Presidenza — e credo che possiamo averla facilmente — che questa legge verrà trasmessa con procedura eccezionale, rapidissima, al Senato, il Senato avrà la possibilità di approvare questa legge, se non entro la giornata di domani, entro la giornata di dopodomani. In questo modo si dimostrerà da tutte le parti della Camera e da tutte le parti del Senato la buona volontà di approvare questa legge prima delle vacanze.

Io prego non soltanto l'onorevole Presidente di voler venire incontro a questo nostro desiderio, procedendo a questa trasmissione di urgenza, ma prego le altre parti della Camera di associarsi a questa preghiera, in modo che il Senato, se non attraverso un appello diretto nostro, almeno attraverso la rapidità della procedura, intenda qual è il desiderio della Camera e comprenda che gli emendamenti che noi abbiamo apportato, che la maggioranza ha apportato alla legge, non avevano soltanto lo scopo di rinviare la legge al Senato, ma di migliorarla, rimanendo saldo, al di sopra di tutto, il desiderio comune di vedere la legge approvata prima delle vacanze estive e, quindi, questo fondamentale istituto della Costituzione entrare in vigore senza ulteriore dilazione.

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, il suo invito è superfluo e superflua sarebbe l'adesione della Camera, perché la Presidenza della Camera trasmette i messaggi sempre con la massima urgenza.

LACONI. Questo non vuol essere affatto un appunto alla Presidenza.

PRESIDENTE. Perciò ho detto che l'invito è superfluo. Non ho detto che è offensivo.

LACONI. Non è affatto superfluo per il fatto che si tratta di termini precisi, dato che il Senato prende le vacanze dopodomani.

PRESIDENTE. Questo non riguarda la Camera. Non si può consentire in alcun modo che un ramo del Parlamento interferisca nell'ordine dei lavori dell'altro ramo.

Io posso assicurare che questo messaggio, come avviene per tutti i disegni di legge, avrà la sua sollecita esplicazione; ma non posso, neanche in via indiretta, lasciar partire dalla Camera una qualsiasi sollecitazione all'altro ramo del Parlamento.

LACONI. Qui non si tratta di una segnalazione, ma di un semplice invito ad adottare una certa procedura.

PRESIDENTE. Quando la Camera avrà votato il disegno di legge (e lo voterà di qui a poco) a scrutinio segreto, la Presidenza si farà cura, come è sua prassi costante, di inviare al più presto il messaggio all'altro ramo del Parlamento, il quale si regolerà come meglio crederà opportuno. È evidente che una manifestazione nel senso auspicato dall'onorevole Laconi potrebbe suonare offesa alla sovranità di una delle due Assemblee.

LACONI. Il trasmettere il messaggio entro la giornata di domani non significa affatto costringere il Senato ad approvare la legge dopodomani; significa semplicemente dargliene la possibilità.

PRESIDENTE. La trasmissione del messaggio è nei poteri del Presidente della Camera, al quale farò giungere questo suo desiderio; ma non posso, per la dignità della Presidenza, accettare che un deputato stabilisca entro quante ore debba essere trasmesso il messaggio. Questo sarebbe veramente eccessivo.

LACONI. Ho chiesto alla Camera di associarsi a un voto, a un desiderio.

PRESIDENTE. Non consento voti in proposito.

Pongo in votazione l'articolo 39.

(È approvato).

Pongo in votazione le tabelle A, B e C allegate al disegno di legge (vedi stampato n. 349-148-C)

(Sono approvate).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti.	326
Maggioranza	164
Voti favorevoli	290
Voti contrari	36

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alicata — Amatucci — Ambrico — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Andreotti — Arcangeli — Armosino — Assennato — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Barbina — Barontini — Bartole — Basile — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bernardi — Bersani — Bertazzoni — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Bogoni — Bolla — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Breganze — Bucciarelli Ducci — Burato.

Caccuri — Calandrone — Calasso Giuseppe — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cara — Carignani — Caronia Giuseppe — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Cartia — Caserta — Casoni — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Cessi — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cifaldi — Cinciari Rodano Maria Lisa — Ciufoli — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Consiglio — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Cornia — Corona Achille — Cortese — Costa — Covelli — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — Dami — D'Amico — De Caro Gerardo — De' Cocci — De Maria — De Martino Alberto — De Meo — De Michele — Di Donato — Diecidue — Di Leo — Di Mauro — Donati — Donatini — Driussi — Ducci.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Fadda — Failla — Faralli — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Floreanini Della Porta Gi-

sella — Foderaro — Fora — Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Gabrieli — Galati — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giavi — Giolitti — Giordani — Giuntoli Grazia — Gorini — Grammatico — Grifone — Grilli — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gullo.

Helper.

Imperiale — Invernizzi Gabriele.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

La Marca — La Rocca — Larussa — Lecciso — Leonetti — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Lupis — Luzzatto.

Mancini — Mannironi — Manuel Gismondi — Marabini — Marazza — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marotta — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Martuscelli — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino del Rio — Matteotti Carlo — Matteucci — Mazza Crescenzo — Melloni Mario — Menotti — Messinetti — Micheli — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montagnana — Montelatici — Monterisi — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Mussini.

Nasi — Natali Ada — Negrari — Negri — Nicoletto — Nicotra Maria — Noce Longo Teresa — Notarianni.

Olivero — Ortona.

Pacati — Pacciardi — Pagliuca — Pajetta Giuliano — Palenzona — Paolucci — Parente — Pavan — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capano — Pessi — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pirazzi Maffiola — Polano — Polletto — Ponti — Puccetti — Pugliese.

Quintieri.

Rapelli — Reali — Reggio d'Acì — Repossi — Rescigno — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roasio — Roselli — Roveda — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sallis — Sala — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Scaglia — Scalfaro — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Sica — Smith — Sodano — Spallone — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo — Suraci.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

Tambroni — Tanasco — Targetti — Tarozzi — Taviani — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tomba — Tommasi — Torretta — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Venegoni — Veronesi — Viale — Viola.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto.

Sono in congedo:

Bagnera.

De Martino Carmine — De Palma.

Farinet.

Guidi Cingolani Angela Maria.

Lazzati — Lombardini.

Martini Fanoli Gina.

Nenni Pietro.

Paganelli — Piasenti.

Quarello.

Raimondi.

Saggin — Santi.

Convocazione della Camera in Comitato segreto.

PRESIDENTE. Comunico che la Camera, al termine della seduta pubblica di domani, è convocata in Comitato segreto per l'approvazione del suo bilancio.

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettera delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri delle finanze e dell'interno, per sapere se sono edotti della precaria situazione finanziaria e dei conseguenti pericoli di sospensione dei servizi pubblici delle provincie deficitarie, le quali il 12 luglio 1952 si sono riunite a convegno a Firenze per ricercare i mezzi più idonei ad ovviare a tale situazione.

« L'interrogante chiede inoltre di sapere se il Governo intende presentare al più presto al Parlamento disegni di legge, con carattere di urgenza, per provvedere al risanamento dei bilanci dell'esercizio in corso.

(4117)

« BARBIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere i motivi per i quali, nella scelta degli insegnanti per le scuole italiane all'estero, si tende a

dare la preferenza a quegli elementi che già prestarono tale servizio durante il ventennio fascista; e per conoscere altresì se, in rispondenza della nuova situazione politica e istituzionale che si è creata in Italia, non sia evidente la necessità di inviare, come rappresentanti della scuola italiana all'estero, elementi non compromessi col passato regime fascista e con le sue ideologie.

(4118)

« CORNIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se la legge 8 aprile 1952 si applica anche ai pensionati degli enti locali, e in caso positivo se e quando si intende provvedere ad essi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8742)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per i quali non sia ancora liquidata la rimanente metà del premio di fine corso, in lire 1500 a testa, agli operai del cantiere-scuola istituito nel decorso 1951 a Sorso (Sassari), e non siano state ancora pagate le due ultime quindicine di lavoro ai cento operai del cantiere-scuola istituito nello stesso comune nel corrente anno e che ha concluso i suoi lavori nei primi giorni di luglio; e quali provvedimenti intenda adottare perché detti operai, quasi tutti capi-famiglia bisognosi, abbiano al più presto quanto ad essi spetta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8743)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i motivi che l'hanno indotto a nominare un commissario in sostituzione del consiglio d'amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Asti, e se con detta nomina non ritenga di aver contravvenuto alle norme statutarie dei Consorzi agrari ed in modo particolare all'articolo 22 dello statuto.

« E per conoscere, altresì, come si spieghi il licenziamento, operato dal commissario, del direttore del Consorzio, dopo che questi con la sua solerte attività e prendendo sane iniziative aveva fatto prosperare l'azienda allargandone il giro d'affari in tutta la provincia e operando nell'interesse e con soddisfazione dei contadini. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8744)

« TORRETTA ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi per i quali, in deroga a un elementare principio di diritto sindacale, non viene corrisposto alcun compenso ai dipendenti statali, civili e militari, che per superiori esigenze di servizio sono costretti a rinunciare ai prescritti periodi di ferie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8745)

« CORNIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per conoscere i motivi di ritardo dell'inizio dei lavori di chiusura delle falle del collettore padano e del comprensorio di bonifica padana, specialmente in territorio Frassinelle (Rovigo).

« Gli interroganti segnalano i danni derivanti all'agricoltura e in particolare alla macerazione della canapa per mancata irrigazione alimentata dal collettore in dipendenza del ritardo prima nell'inizio dei lavori e nella lentezza di esecuzione, ora per inadeguatezza di impiego di mano d'opera. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(8746)

« CESSI, COSTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali sono stati esclusi dal concorso speciale a posti di grado VIII del ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile, di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 47; gli impiegati tecnici non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, ivi compresi i contrattisti del Ministero dell'Africa italiana; e per conoscere, altresì, se non ritenga opportuno di concedere il beneficio di poter prendere parte a detto concorso — per motivi di equità — al personale non di ruolo di tutte le altre Amministrazioni dello Stato, avente stessa qualifica, stessa anzianità e eguali titoli, così come già concesso ai dipendenti non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici, di quello dell'agricoltura e foreste nonché dei Consorzi di bonifica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8747)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se, in vista della soppressione del Ministero dell'Africa italiana e conseguente liquidazione, non sia il caso di disporre sollecitamente il cambio di qualifica del personale dipendente da quel Ministero da « impiegati

a contratto straordinario » a « impiegati a contratto tipo ».

« L'interrogante fa presente che molti dipendenti del suddetto Ministero poterono ottenere quel beneficio prima e dopo la guerra, ed i relativi decreti furono regolarmente registrati dalla Corte dei conti, mentre oggi la stessa Corte non intende procedere a registrazioni di tale genere trattandosi di personale di un Ministero in liquidazione, ed è necessario, pertanto, onde non creare una disparità di trattamento tra personale con la stessa qualifica ed anzianità, un provvedimento di sanatoria. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8748)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per le quali non è stata riconosciuta la continuità di servizio e la ricostruzione della carriera ai componenti la disciolta milizia nazionale della strada riassunti in forza.

« Infatti con la riassunzione non sono stati riconosciuti gli anni di servizio prestati durante il fascismo, per cui la carriera è stata riiniziata con il 1° luglio 1949 con grave danno per la loro anzianità. Basti pensare, per citare un esempio, che una guardia, avendo già espletati 16 anni di servizio presso la disciolta milizia della strada ed avendo l'età di circa 50 anni dovrebbe attendere 14 anni per essere promosso guardia scelta.

« Si chiede pertanto che, analogamente a quanto è stato già fatto per la polizia Africa italiana, anche per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada venga usato identico trattamento per quanto riguarda la continuità di servizio e la ricostruzione della carriera. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8749)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se sono stati ricostruiti gli atti relativi al processo per l'uccisione del sindacalista fascista Maceo Carloni andati distrutti a seguito incendio avvenuto mesi indietro negli uffici del tribunale di Terni.

« Si chiede se risulti al vero che l'istruttoria sarebbe stata da tempo espletata dopo l'avvenuta ricostruzione dei documenti, mentre pressioni di natura politica avrebbero fatto accantonare il processo per evitare il dibattito.

« L'interrogante desidera altresì conoscere se sono stati individuati i responsabili del-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

l'incendio sopra ricordato, durante il quale vennero distrutti centinaia di processi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8750)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali non si è avuto ancora esito favorevole alla pratica iniziata nel 1949 per il consolidamento dell'abitato di Viceno nel comune di Castelviscardo (Terni).

« Se non ritenga urgente, date le precarie condizioni in cui si trova una parte del paese e il grave pericolo per l'incolumità pubblica, di dare immediato corso al prescritto riconoscimento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8751)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali non è stato ancora emesso il decreto di concessione del contributo in base alla legge 589 a favore del comune di Ferentillo (Terni) per la costruzione dell'impianto elettrico per le frazioni. Tale decreto necessita al comune per poter stipulare il mutuo con la Cassa depositi e prestiti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8752)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali in Umbria la legge n. 715 del 10 agosto 1950, meglio conosciuta sotto il nome di legge Aldisio, non ha ancora avuto applicazione pratica.

« Si riscontra infatti estrema lentezza da parte degli istituti mutuanti ed ancora maggiore lentezza da parte della Commissione centrale.

« Si domanda quali provvedimenti urgenti si intendano prendere per eliminare questo inconveniente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8753)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se, in considerazione che la città di Orvieto è sede di importanti uffici civili e militari, e per le sue bellezze artistiche è meta continua di visitatori, non ritenga opportuno ripristinare l'ufficio postale cessando l'attuale sistema di ricevitoria e ciò anche in considerazione dell'aumentata mole di lavoro. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8754)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se ritiene opportuno andare incontro al desiderio espresso da un gruppo numeroso di pensionati residenti nella frazione di Bagnaia nel comune di Perugia, i quali vorrebbero che il pagamento delle pensioni venisse effettuato presso l'ufficio postale di Bagnaia e non in quello di Casteldelpiano come avviene attualmente.

« Le ragioni che accompagnano tale richiesta sono motivate dal fatto che questi vecchi pensionati e invalidi debbono percorrere circa 3 chilometri per recarsi all'ufficio postale attualmente autorizzato al pagamento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8755)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se nei provvedimenti in corso a favore dei ricevitori postali si è tenuto conto delle seguenti richieste avanzate dagli interessati:

1°) blocco definitivo dei licenziamenti e delle riduzioni d'orario sia dei supplenti che degli agenti rurali e procaccia;

2°) revisione delle retribuzioni dei ricevitori e dei portalettere, includendo nel modulo 69-bis delle zone rurali il tempo necessario per lo spoglio della corrispondenza;

3°) immediata concessione « speciale premio di interessamento » a tutto il personale delle ricevitorie;

4°) concessione della riduzione ferroviaria ai ricevitori per un numero limitato di viaggi ed estensione della concessione stessa al personale finora escluso;

5°) riattivazione dell'assistenza sanitaria dell'ENPAS agli agenti rurali provvisori arbitrariamente esclusi;

6°) inclusione della rappresentanza del personale delle ricevitorie in seno al consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

7°) possibilità ai supplenti di concorrere ai posti di ricevitori tolta loro dal fascismo con l'articolo 20 del regolamento delle ricevitorie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8756)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se ritiene opportuno provvedere con i nuovi stanziamenti di bilancio al completamento dei lavori della stazione ferroviaria di Terni, alla ricostru-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

zione del cavalcavia nei pressi della stazione di Terni sulla linea per Ancona e alla ricostruzione del doppio binario, sul tratto Terni-Orte, già esistente prima della guerra.

« Tali lavori, necessari, dato il grande traffico specialmente di merci, servirebbero anche ad occupare un certo numero di operai, che in questo momento, causa i recenti licenziamenti negli stabilimenti della « Terni », in grandissimo numero si trovano disoccupati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8757)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni che hanno determinata la soppressione delle fermate nella stazione di Alviano (Terni) dei treni numeri 1391 e 1387 rispettivamente delle 3,26 e delle 23,13.

« Se non ritiene opportuno ripristinare tali fermate in considerazione che sono gli unici due treni comodi sui quali possono viaggiare i numerosi operai che si recano negli stabilimenti di Nera Montoro. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8758)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere per migliorare le condizioni della Ferrovia centrale umbra, sia per quanto riguarda la ricostruzione e il potenziamento, come pure per realizzare il prolungamento da Umbertide a San Sepolcro.

« Si chiede se in base alla legge n. 410 del 14 giugno 1949 si intenda prendere dei provvedimenti tenendo conto dei progetti presentati per il tratto Umbertide-San Sepolcro e i cui fondi, si dice, siano stati da tempo stanziati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8759)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, per conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto allo sgombero dell'ingente quantitativo di materiale di riporto abbandonato lungo l'alveo del torrente Zaera in prossimità al villaggio Camaro del comune di Messina.

« L'interrogante fa rilevare che detto materiale di riporto è stato accumulato per l'esecuzione dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria e l'adattamento ad essi della

galleria « Peloritana » e che il mancato sgombero costituisce per il villaggio Camaro un grave pericolo di invasione delle acque nella facile ipotesi di improvvise e purtroppo periodiche piene del torrente suddetto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8760)

« SALVATORE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se intende includere nel programma delle opere di immediata o prossima realizzazione, e per le quali si crede sia altresì in corso un programma di finanziamento straordinario, la costruzione degli impianti e dell'edificio della nuova stazione ferroviaria di Gallarate (Varese).

« L'importanza di tale nodo, centro di smistamento per Varese, per Luino, e, attraverso Domodossola ed il valico del Sempione, per la Svizzera e la Francia, impone la rinnovazione della attuale stazione ormai insufficiente, oltre che inadatta per vetustà, alle esigenze del traffico nazionale e di un servizio internazionale di passeggeri e di merci.

« L'Amministrazione ferroviaria, del resto, era così convinta della necessità del riarmamento che già fin da alcuni anni fa stipulò in proposito una regolare convenzione col comune di Gallarate, sì che non resta che dare esecuzione ai lavori, i quali sono assolutamente improrogabili. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(8761)

« TOSI, ALESSANDRINI, MORELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali tipi di scuole sono state istituite, durante gli ultimi due anni scolastici, a titolo di esperimento e di preparazione, in vista di quello che dovrà essere la riforma Gonella. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8762)

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia vero che il Ministero sta addivenendo a una larga soppressione delle sezioni staccate delle scuole secondarie statali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8763)

« LOZZA ».

« Le sottoscritte chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se, ad evitare il ripetersi dei gravi

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

incidenti occorsi alle mondariso durante la recente campagna monda (colpi di sole, infezioni intestinali, intossicazioni da diserbanti, febbri reumatiche, ecc.) non ritenga indispensabile:

a) far promuovere dagli organismi competenti un'inchiesta medica che accerti i fatti e ne stabilisca la responsabilità;

b) aumentare il personale medico sanitario nelle stazioni, sui trasporti e nelle zone di monda e fornire di materiale sanitario di migliore qualità e quantità i posti di ristoro e di pronto soccorso;

e se non intenda prendere adeguate misure onde porre l'Ispettorato del lavoro in condizioni di poter espletare il suo compito per l'applicazione delle leggi vigenti. (*Le interroganti chiedono la risposta scritta*).

(8764) « IOTTI LEONILDE, BORELLINI GINA, FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA, NENNI GIULIANA ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'industria e del commercio, per avere dettagliate notizie circa la gravissima crisi che attraversa il complesso industriale della « Terni » ed i provvedimenti urgenti che si intende di dover adottare per superarla, tenendo conto che varie migliaia di lavoratori sono stati già licenziati e che le condizioni economiche dell'intera provincia, di conseguenza, sono veramente allarmanti.

(822) « MICHELI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per sapere se essi abbiano notizia della convenzione stipulata dal commissario della G. I. con la Commissione Pontificia di assistenza e se credano di poter approvarla, mentre lo Stato italiano ha nei patronati scolastici gli organi specifici per tutte le forme di assistenza scolastica, e se non credano venuto il momento di regolare tale materia con provvedimenti legislativi rispondenti al senso di dignità nazionale e di autonomia cui deve essere informata l'azione dello Stato.

(823) « MONDOLFO, BENNANI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

VIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIOLA. Ho presentato ieri due interpellanze che ritengo abbiano carattere di urgenza. La pregherei pertanto di volere interrogare il Governo per sapere quando è disposto a rispondere alle mie interpellanze, annunciate nella seduta di ieri.

PRESIDENTE. Interpellerò i ministri competenti.

La seduta termina alle 20,5.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 11,30 e 16:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

FERRANDI ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione della istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (2192);

FERRANDI ed altri: Modifica dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, e conseguente norma integrativa dell'articolo 3 della legge stessa, sul passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (2193);

MONTICELLI: Riordinamento dei ruoli organici del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. (2709).

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi il 4 novembre 1949. (*Approvato dal Senato*). (2687). — *Relatore* Moro Aldo;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente le assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951. (*Approvato dal Senato*). (2741). — *Relatore* Chiostergi;

Delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle provincie, ai comuni e ad altri enti locali, e per l'attuazione del decentramento amministrativo. (2707). — *Relatore* Russo.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 LUGLIO 1952

3. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatore SALOMONE: Interpretazione dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (*Approvata dal Senato*). (2824). — *Relatore* Germani.

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

DAL CANTON MARIA PIA: Disposizioni relative alle generalità nelle carte di riconoscimento e nei documenti di stato civile. (1901);

BIANCHI BIANCA ed altri: Tutela giuridica dei figli naturali. (1951).

Relatore Molinaroli.

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (2508). — *Relatore* Paganelli;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (*Approvato dal Senato*). (2649). — *Relatore* Ambrosini.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori*: De Caro Raffaele, *per la maggioranza*; Basso, *di minoranza*.

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone e Carignani.

9. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*10. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri, Silipo ed altri.*11. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*

Al termine della seduta pomeridiana:

COMITATO SEGRETO

col seguente ordine del giorno:

1. — Approvazione del bilancio preventivo delle spese interne della Camera per l'esercizio finanziario 1952-53. (Doc. V, n. 9).

2. — Approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1950-51 (Doc. V, n. 8).

3. — Varie.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI